GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — ROMA — MERCOLEDÌ 2 LUGLIO — NUM. 157

CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
GAZZETTA UFFICIALE, in Roma	L.	9	17	32
In Roma a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento, in Roma	»	10	19	36
A domicilio e nel Regno	»	12	23	44
Estero: per gli Stati dell'Unione postale	»	38	68	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America	»	48	88	165
Repubblica Argentina, Uruguay	»	68	112	215

NB. Non si accettano domande di abbuonamento ai *Resoconti* se non sono fatte contemporaneamente all'abbuonamento della *GAZZETTA*.

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le *associazioni* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

Direzione: Roma, piazza Madama, n. 17.
Amministrazione: Palazzo del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINANZA DI SANITÀ MARITTIMA N. 11

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la legge del 20 marzo 1865, allegato *C*, sulla sanità pubblica, e le Istruzioni Ministeriali del 26 dicembre 1871;
Vista la ordinanza di sanità marittima n. 10, in data di ieri,

Decreta:

La quarantena prevista dagli articoli 2º e 5º dell'ordinanza 30 giugno p. p., n. 10, pei legni destinati alla Sicilia, alla Sardegna ed isole adiacenti, invece che dal giorno 2 del corrente deve essere applicata a quelli che partiranno il giorno 3.

I signori Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricati della esecuzione della presente.

Roma, 1º luglio 1884.

Il Ministro
DEPRETIS.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2451** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. L'esercizio provvisorio delle Strade Ferrate dell'Alta Italia e delle Strade Ferrate Romane, assunto dal Governo in forza delle leggi 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3ª), sarà continuato colle norme delle leggi stesse dal 1º luglio al 31 dicembre 1884.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1884.

UMBERTO.

GENALA.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

Il Numero **2449** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2ª);

Veduti i pareri dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei capitani di porto;

Udito l'avviso del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio di Stato e della Commissione consultiva della pesca;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per l'esecuzione della legge sulla pesca, nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale.

Art. 2. Il regolamento anzidetto avrà esecuzione dal 1° giugno 1884, e da quel giorno cesseranno di aver vigore le disposizioni riguardanti la pesca fluviale e lacuale contenute nel regolamento approvato con R. decreto 13 giugno 1880, n. 5482 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1884.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* FERRACCIÙ.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della legge 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2ª), nella parte riguardante la pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 15 maggio 1884, n. 2449.*

TITOLO I.

Dsposizioni generali.

Art. 1. La pesca fluviale e lacuale è disciplinata dalla legge 4 marzo 1877, n. 3706 (Serie 2ª), e dal presente regolamento.

Art. 2. Le discipline sulla pesca fluviale e lacuale, nelle acque dei torrenti, dei fiumi, dei canali navigabili e dei fossi di scolo che sboccano in mare con foce libera, cessano di aver vigore dal punto ove comincia la miscela delle acque dolci colle salse.

I limiti tra la pesca fluviale e lacuale e la marittima saranno determinati nelle acque anzidette, in conformità alla precedente disposizione, dal prefetto, uditi il capitano di porto e la Deputazione provinciale. I detti limiti saranno indicati da appositi segnali, con leggende visibili, da collocarsi, d'ordine del prefetto medesimo.

Nei corsi d'acqua muniti presso le foci di sostegni, porte, chiuse o chiaviche, i segnali, intesi a delimitare le due specie di pesca, saranno collocati sugli anzidetti manufatti.

In nessun caso le discipline sulla pesca fluviale e lacuale sono applicabili ai porti, alle lacune, ai laghi, canali, stagni ed altri bacini d'acqua salata che siano in libera comunicazione col mare, anche soltanto per una parte dell'anno.

Art. 3. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 16, 18, 19, 20, 22 e 23 della legge 4 marzo 1877 saranno applicate anche alle acque di proprietà privata in comunicazione immediata colle pubbliche.

In esecuzione degli articoli 2, 3 e 18 della legge saranno pure applicati alle medesime acque gli articoli 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37 del presente regolamento.

Gli articoli sopra citati della legge e del regolamento non saranno ad ogni modo applicati alle acque diffuse sulle campagne per la coltivazione del riso, o in caso d'alluvione, ed alle acque di privata proprietà, che sono separate dalle acque pubbliche per mezzo di dighe o salti verticali d'altezza non inferiore a metri 2, misurati dal livello superiore al livello inferiore del corso d'acqua.

I divieti dell'articolo 23 del regolamento non si estendono al proprietario delle acque di proprietà privata, quando a lui medesimo sia dovuta l'introduzione della nuova specie di animali acquatici.

Art. 4. Chiunque possiede e intende esercitare diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, deve uniformarsi alle norme e prescrizioni contenute in apposito decreto Reale di pari data.

Art. 5. La pubblica dichiarazione che, a sensi dell'articolo 17 della legge, debbono fare le provincie, i comuni ed i consorzi di scolo o di irrigazione per riservarsi il diritto di pesca nelle acque di loro proprietà, verrà inserita nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, affissa all'albo pretorio dei comuni nel territorio dei quali trovansi le acque, comunicata in copia al prefetto della provincia, e riassunta, mediante leggende chiaramente visibili, sopra segnali collocati in luoghi opportuni lungo le rive.

Art. 6. Nelle nuove concessioni d'acqua a scopo industriale ed agrario il prefetto, sentito il parere dell'ufficio del Genio civile, nonchè le ragioni degli interessati, e tenuto conto dell'importanza relativa degli interessi industriali ed agrari e di quelli della pesca, può prescrivere:

a) Che non vengano riversate in acque pescose quelle inquinate da materie atte a danneggiare i pesci;

b) Che nei salti d'acqua siano praticati convenienti piani inclinati, oppure scale di monta.

Contro le deliberazioni del prefetto, entro un mese dalle relative pubblicazioni, ogni avente interesse può ricorrere al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Rispetto ai fiumi ed ai minori corsi e bacini di acqua, dove gli interessi della pesca abbiano importanza prevalente, il prefetto, udito il parere della Deputazione provinciale e della Camera di commercio, potrà vietare o circoscrivere a certi luoghi la macerazione della canapa, ovvero sottoporla ad opportune cautele, perchè essa abbia luogo col minor danno possibile della pesca.

Art. 7. È vietato di prosciugare, divergere, ingombrare ed occupare con opere stabili, i corsi e bacini d'acqua allo scopo di agevolare la pesca.

È pure vietato, pescando, di smuovere il fondo delle acque e di estirpare le erbe e le radici bagnate da esse.

Il prefetto, sentite la Deputazione provinciale e la Camera di commercio, potrà tuttavia permettere, con quelle cautele che crederà opportune, la pesca con la *vangajola*, la *guada* e simili ordigni, nei piccoli torrenti, ruscelli, stagni e paduli.

Art. 8. Nessuna rete fissa od altro artificio di pesca, che posi sul fondo, potrà essere teso negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, colatori pubblici e canali demaniali, sia continuamente, sia interpolatamente, senza speciale autorizzazione dell'autorità amministrativa, che potrà ricusarla, od assoggettarla a speciali condizioni per la tutela del regime idraulico.

Il Ministero dei Lavori Pubblici determinerà, secondo la importanza dei casi, l'autorità a cui spetta provvedere in proposito.

Le domande saranno sempre rivolte al prefetto della provincia.

Art. 9. È vietato di occupare con *reti, siepi, bertovelli* e qualsiasi altro apparecchio fisso o mobile da pesca, più della metà della larghezza dei corsi d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva.

In qualunque caso dovrà rimanere fra l'una e l'altra sponda uno spazio non minore di un metro, per il libero passaggio dei pesci.

Art. 10. È vietato di adoperare e collocare nelle acque reti od altri ordigni da pesca ad una distanza minore di 20 metri dalle scale di monta, dai graticci degli opifici e dei canali, dalle chiuse o cateratte, dai salti d'acqua, e a monte dei molini natanti.

La distanza indicata nel presente articolo, rispetto alla pesca a monte dei mulini natanti, sarà di 50 metri nei fiumi Po, Adige e Tevere.

Art. 11. È vietato di pescare con ogni sorta di reti a

strascico con sacco, e tirate da terra o da barche fisse, che necessariamente sconvolgono il fondo delle acque.

Il prefetto, sentite la Deputazione provinciale e la Camera di commercio, dichiarerà nominativamente quali sono nella provincia le reti a strascico vietate.

Sono pure proibiti l'uso ed il commercio di quelle reti che hanno superficie maggiore di metri 3000, misura che non può essere oltrepassata nemmeno coll'unione di parecchie reti.

Art. 12. È vietata la pesca con la *tirlindana* nelle epoche rispettivamente fissate dall'art. 15 del presente regolamento per le trote e carpioni e per il pesce persico.

La pesca colla canna fatta da terra è sempre permessa.

Art. 13. È vietata tanto la detenzione, quanto la vendita delle cartuccie di dinamite fabbricate per la pesca.

Art. 14. Nelle acque pubbliche, non soggette a diritti privati o a concessioni regolari di pesca, il primo occupante di un posto per l'esercizio della pesca ha il diritto di mantenervisi esclusivamente per tutto lo spazio necessario al maneggio ed al compiuto svolgimento degli ordigni di cui va munito, e per tutto il tempo durante il quale è da lui effettivamente proseguita la pesca, sia colla presenza personale, sia con quella dei suoi ordigni in attività di pesca, indicati, all'occorrenza, da segnali.

Niuno può impedire ad altri l'occupazione di un posto abbandonato, ancorchè sia ingombrato da barche o da ordigni di pesca inoperosi.

Se in un corso o bacino d'acqua si trova già collocato un apparecchio da pesca, non potrà esserne posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.

Art. 15. Sono vietati la pesca ed il commercio dei pesci freschi delle seguenti specie:

Trota di lago o carpione (*Trutta carpio*, Linn.), trota di fiume (*Trutta fario*, Linn.) dal 15 ottobre al 15 gennaio.

Temolo (*Thymallus vulgaris*, Nils.) dal 15 febbraio al 15 aprile.

Pesce persico (*Perca fluviatilis*, Linn.) in maggio.

Tinca (*Tinca vulgaris*, Cuv.), carpa o reina (*Cyprinus carpio*, Linn.) in giugno.

Alosa (*Alosa vulgaris*, Val.), cheppia, agone, sardena, dal 15 maggio al 15 giugno.

Art. 16. Sono vietati la pesca ed il commercio dei gamberi dal 1° novembre al 31 marzo.

Art. 17. I divieti contenuti nei precedenti articoli 15 e 16 non sono applicabili ai pesci provenienti da vivai privati e da stabilimenti di piscicoltura; essi devono però essere accompagnati da certificato rilasciato dal sindaco del luogo, in cui sieno indicate la loro provenienza e la loro quantità. Mancando tale certificato sono considerati come presi in acque pubbliche.

Art. 18. Il prefetto, sentite la Deputazione provinciale e la Camera di commercio, potrà proibire dal 15 ottobre al 15 gennaio qualunque pesca in quei fiumi o corsi d'acqua, o tratti di essi, nei quali la pesca della *trota* abbia importanza prevalente, e le torni necessario questo modo di tutela.

Art. 19. Le lunghezze minime totali che i pesci devono avere raggiunte, perchè la loro pesca ed il loro commercio non siano vietati a sensi dell'articolo 3 della legge, sono qui appresso determinate:

Anguilla (*Anguilla vulgaris*, Flem.), centimetri quaranta.

Trota di lago o carpione (*Trutta carpio*, Linn.) e carpa o reina (*Cyprinus carpio*, Linn.), centimetri trenta.

Trota di fiume (*Trutta fario*, Linn.), temolo (*Thymallus vulgaris*, Nils.), tinca (*Tinca vulgaris*, Cuv.), pesce persico (*Perca fluviatilis*, Linn.), centimetri quindici.

Alosa (*Alosa vulgaris*, Val.), cheppia, agone, sardena antesino, centimetri dieci.

Tutte le altre specie centimetri 5.

Art. 20. Coloro i quali, per scopi scientifici di piscicoltura o di allevamento artificiale nei bacini d'acqua dolce, intendono valersi delle facoltà concesse dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1877, ovvero esercitare la pesca in tempo in cui sia vietata, dovranno far constatare gli scopi anzidetti al prefetto della provincia, il quale prescriverà le discipline da osservarsi, perchè l'esercizio delle facoltà medesime non sia rivolto ad altro scopo.

Il prefetto rilascierà al richiedente analogo certificato, la cui validità non potrà eccedere 6 mesi.

Art. 21. Possono essere presi per esca di pescagione in ogni tempo, e malgrado che non siano giunti alle lunghezze prescritte, i pesci non appartenenti alle specie indicate negli articoli 15 e 19 del presente regolamento, purchè la pesca sia fatta con reti non eccedenti due metri quadrati nel totale loro sviluppo.

Art. 22. È vietato introdurre una nuova specie di pesci in un bacino o corso d'acqua senza averne riportata licenza dal prefetto, il quale, prima di accordarla, sentirà il parere della Deputazione provinciale e della Camera di commercio.

Art. 23. Sono vietate la pesca e la vendita dei pesci ed altri animali acquatici di specie nuovamente introdotta in un bacino o corso d'acqua per il tempo e sotto le discipline che saranno stabilite dal prefetto, parimenti sentite la Deputazione provinciale e la Camera di commercio.

Art. 24. Nel caso che una straordinaria mortalità colpisca una specie di pesci o d'altri animali acquatici, il prefetto, sentite la Deputazione provinciale e la Camera di commercio, potrà proibirne la pesca per tutto il tempo che stimerà opportuno.

TITOLO II.

Disposizioni di carattere locale.

Art. 25. Le disposizioni di questo titolo saranno osservate nelle provincie alle quali si riferiscono, non ostante qualunque disposizione diversa o contraria del titolo precedente.

Non sono applicabili le discipline della pesca fluviale e lacuale nelle acque del *Po di Volano* a cominciare dal così detto *Sostegno di Tiene* fino al mare, nel *Po Morto* dalle *Chiaviche di Palù* da un lato, e da quelle del *Nono* dall'altro; nel *Po di Goro* dall'ufficio di delegazione marittima; nel *Po di Primaro* dalla *Chiavica di Umana*; nei canali del *Polesine* di Rovigo da 40 metri a monte della prima chiavica di valle salsa da pesca esistente lungo i canali stessi, sempre fino al mare.

Art. 27. Quando non siano nelle condizioni previste dall'art. 9 del presente regolamento, è vietato l'impianto:

a) Degli apparecchi da pesca detti *ribestie* e *traverse* nella provincia di Girgenti;

b) Di quelli detti *nassargius* nei fiumi che sboccano negli stagni e nelle peschiere presso Oristano, Muravera e Tortolì in provincia di Cagliari.

Art. 28. Nel fiume Adda, in provincia di Sondrio, ove esistono pescaie, la larghezza della corrente, che deve essere lasciata libera al passaggio del pesce, è fissata in metri 5 50 misurata ad angolo retto dalla riva, e da mantenersi costante anche nei canali laterali del fiume, quando siano in essi apparecchi fissi di pesca.

Art. 29. Nelle provincie di Cosenza, Firenze, Massa Carrara, Padova, Piacenza, Rovigo, Udine, Venezia la pesca ed il commercio delle *cheppie* sono permessi in ogni tempo.

Art. 30. Il disposto dell'articolo precedente si applica alla pesca ed al commercio dello *storione* nelle provincie di Cremona, Mantova, Pavia e Piacenza.

Art. 31. Nel lago di Como il divieto stabilito dall'articolo 15 del presente regolamento per le alose (*agoni*) si estende dal 1° maggio a tutto giugno, e non riflette il loro commercio.

È pure permessa la pesca degli agoni da un'ora dopo il tramonto del sole del martedì all'aurora del sabato d'ogni settimana anche durante il periodo del fregolo anzidetto.

Nel detto lago la pesca colla rete bedina è permessa, nell'epoca summentovata, soltanto da un'ora dopo il tramonto del sole del mercoledì all'aurora del sabato.

Questa rete non potrà mai avere una superficie maggiore di 1500 metri, misura che non potrà essere oltrepassata nemmeno coll'unione di due o più bedine.

Art. 32. Nel lago di Garda non è applicabile il divieto stabilito al terzo comma dell'articolo 11 del presente regolamento riguardante le misure massime delle reti.

Il divieto stabilito dall'articolo 12, che riflette l'uso della *tirlindana* si estende dal 1° ottobre a tutto marzo.

Il disposto dell'articolo 15, nella parte che riguarda le trote ed il carpione, è ristretto ai mesi di novembre e dicembre.

Art. 33. Nelle provincie di Genova, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa sono permessi, durante i mesi di dicembre e gennaio, la pesca ed il commercio delle *cieche* (piccole anguille), quantunque non abbiano raggiunta la lunghezza determinata nell'articolo 19 del presente regolamento.

TITOLO III.

Sorveglianza della pesca.

Art. 34. L'approvazione degli ufficiali ed agenti speciali nominati da provincie, comuni o altri aventi interesse per la sorveglianza della pesca, ai sensi dell'art. 13 della legge, sarà data dal prefetto della provincia.

Art. 35. Gli agenti ordinari dei comuni devono invigilare il commercio del pesce ed accertare le contravvenzioni che venga lor fatto di scoprire ovunque, e, nei comuni chiusi, specialmente all'ingresso del recinto daziario.

Se non hanno le qualità di agenti giurati devono promuovere immediatamente l'intervento di un ufficiale od agente giurato competente.

TITOLO IV.

Delle infrazioni e delle pene.

Art. 36. Le contravvenzioni agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 27, 28, 31, 32 del presente regolamento sono punite con pena pecuniaria da lire 2 fino a lire 50.

La stessa pena si applica ai trasgressori dei divieti stabiliti dal prefetto ai termini degli articoli 18 e 24.

Alle dette contravvenzioni sono applicabili, in caso di recidiva, le disposizioni dell'articolo 19 della legge.

Art. 37. Gli apparecchi fissi o mobili di pesca, collocati in contravvenzione all'articolo 6 della legge, e quelli posti in contravvenzione agli articoli 9 e 28 del presente regolamento, saranno rimossi.

Art. 38. Al prodotto delle ammende, delle multe e delle confische partecipano per un quarto, ai termini della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, gli agenti che hanno accertato le contravvenzioni.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

GRIMALDI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

In seguito all'ordinanza di sanità marittima, emanata il 30 giugno ultimo scorso, le attuali corse del piroscafo fra il continente, la Sicilia e la Sardegna, sono soppresse e sostituite dai seguenti viaggi:

Servizio fra il continente e la Sardegna.

A

Livorno, partenza 3, 13, 23 luglio, mezzogiorno.
Porto S. Stefano, arrivo 3, 13, 23 luglio, 8 pom. (quarantena di 10 giorni).
Id., partenza 13, 23 luglio, 2 agosto, 8 pom.
Portotorres, arrivo 14, 24 luglio, 3 agosto, 3 pom.
Id., partenza 16, 26 luglio, 5 agosto, 1 pom.
Livorno, arrivo 17, 27 luglio, 6 agosto, 8 ant., e così di 10 in dieci giorni.

B

Livorno, partenza 8, 18, 28 luglio, mezzogiorno.
Porto S. Stefano, arrivo 8, 18, 28 luglio, 8 pom. (quarantena 10 giorni).
Id. partenza 18, 28 luglio, 7 agosto, 8 pom.
Cagliari, arrivo 19, 29 luglio, 8 agosto, 8 pom.
Id., partenza 20, 30 id., 9 id., mezzanotte.
Livorno, arrivo 22 luglio, 1° agosto, 10 agosto, 8 mattina, e così di seguito ogni 10 giorni.

Servizio fra il continente e la Sicilia.

A.

Napoli, partenza 3, 13, 23 luglio, 4 pom.
Gaeta, arrivo 3, 13, 23 luglio, 8 pom. (quarantena dieci giorni).
Id., partenza 13, 23 luglio, 2 agosto, 8 pom.
Palermo, arrivo 14, 24 luglio, 3 agosto, 4 pom.
Id., partenza 15, 25 luglio, 4 agosto, 5 pom.
Napoli, arrivo 16, 26 luglio, 5 agosto, 10 mattina, e così di seguito di 10 in 10 giorni.

B

Napoli, partenza 8, 18, 28 luglio, 4 pom.
Gaeta, arrivo 8, 18, 28 luglio, 8 sera (quarantena di 10 giorni).
Id., partenza 18, 28 luglio, 7 agosto, 8 pom.
Messina, arrivo 19, 29 luglio, 8 agosto, 6 pom.
Id. partenza 20, 30 luglio, 9 agosto, 5 pom.
Napoli, arrivo 21, 31 luglio, 10 agosto, 11 mattina, e così di seguito ogni 10 giorni.

Per approfittare di tali servizi le corrispondenze del continente per tutta la Sardegna indistintamente dovranno arrivare a Livorno non più tardi del mezzodì dei giorni 3, 8, 13, 18, 23 e 28 luglio, mentre quelle per tutta la Sicilia dovranno giungere a Napoli alle 4 pomeridiane dei giorni stessi.

Gli arrivi dalla Sardegna si verificheranno a Livorno nei giorni 17, 22, 27 luglio, 1, 6, 10 agosto, alle ore 8 mattino; gli arrivi dalla Sicilia succederanno a Napoli negli stessi giorni, alle ore 11 mattino.

Lo scambio dei pacchi postali fra il continente e le isole di Sicilia e di Sardegna è sospeso.

Roma, 2 luglio 1884.

(Sono pregati gli altri giornali di riprodurre il presente avviso).

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 1° luglio 1884

Presidenza del Presidente TECCHIO.

La seduta è aperta alle 2 35.

Zini, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che viene approvato, ed un sunto di petizioni.

Discussione del progetto di legge: Leva marittima sulla classe 1864.

Verga C, *segretario*, dà lettura del progetto di legge.

Torre prega il Ministro della Marina a voler fare in modo che,

quando si tratterà del venturo progetto per la leva marittima sui nati del 1865, venga dal progetto stesso eliminato l'articolo 2 che figura nel progetto di legge odierno e che concerne la somma da pagarsi per ottenere il passaggio dal 1° al 2° contingente, in base all'art. 74 della legge fondamentale della leva.

Brin, *Ministro della Marina.* Dice pendere già davanti all'altra Camera un progetto di legge per unificare le disposizioni sulla leva di mare con quelle della leva di terra. Tradotto che sia in legge il detto progetto, la disposizione dell'articolo 2 del progetto in discussione, la quale giustamente pare all'onorevole Torre una anormalità, sarà soppressa.

Torre, ringrazia il Ministro e si tiene certo che egli si adoprerà in guisa da accelerare la sanzione del progetto che pende davanti all'altra Camera.

La discussione generale è chiusa.

Senza osservazioni i due articoli del progetto sono approvati.

Discussione del progetto di legge: Provvedimenti sulla giurisdizione consolare italiana in Tunisia.

Caracciolo, *relatore,* dichiara che l'Ufficio centrale non ha da aggiungere nulla a quello che è esposto nella relazione.

Manifesta solamente il dubbio che la riforma giudiziaria, come fu disposta nella Tunisia, mediante la istituzione dei nuovi Tribunali territoriali, non provveda debitamente al caso che i nostri nazionali si trovino a dover chiamare in giudizio un indigeno, e non determini da chi, in caso di conflitto per questa incertezza della competenza a deciderne, il conflitto debba esserne risoluto.

A risparmio di malintesi, sarebbe pur meglio che anche questo punto fosse per cura del signor Ministro degli Affari Esteri esattamente definito.

Miraglia, *dell'Ufficio centrale,* conferma il dubbio ed i concetti espressi dal preopinante.

Mancini, *Ministro degli Affari Esteri,* accenna alla delicatezza della questione di cui si discorre. Dichiara che il Governo ha usato ogni diligenza ed ogni avvedimento nella stipulazione del protocollo cui si riferisce il progetto in esame. Non gli pare discutibile la preferenza da darsi al nuovo sistema giudiziario stabilito in Tunisia in confronto di quello che preesisteva, dal momento che ciò possa farsi senza che questa trasformazione implichi alcun significato politico.

D'altronde, poichè tutte le potenze non hanno opposto difficoltà ad accedere al nuovo sistema delle competenze dei Tribunali territoriali, non si vede come l'Italia potesse convenientemente comportarsi in modo diverso.

Il protocollo conchiuso tra i gabinetti di Parigi e di Roma sembra provvedere opportunamente ad ogni aspetto della questione.

Rimane il caso contemplato dai senatori Caracciolo e Miraglia di indigeni i quali possano essere convenuti davanti ai nuovi Tribunali, con che la riforma che è stata operata e che sta per attuarsi circa l'Amministrazione della giustizia in Tunisia, sarebbe completa.

Non appena la riforma sia stata applicata, il Governo italiano non mancherà di adoperarsi perchè anche l'ulteriore desiderio che si trova espresso nella relazione e che fu ripetuto dagli onorevoli preopinanti sia soddisfatto.

Frattanto, conviene riconoscere che, anche col progetto in discussione e coll'applicazione del protocollo che vi è annesso, le condizioni dei nostri nazionali a Tunisi saranno di molto migliorate. Per cui il Ministro ha ferma speranza che il Senato vorrà darvi il suo voto favorevole.

Caracciolo di Bella, *relatore,* ringrazia, a nome dell'Ufficio centrale, il Ministro per le sue dichiarazioni ed assicurazioni.

Presidente dichiara chiusa la discussione e, nessun altro chiedendo la parola, rinvia l'articolo unico del progetto alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto: Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale conchiusa a Parigi il 20 marzo 1883.

Senza osservazioni approvasi la convenzione, e l'unico articolo di cui si compone il progetto di legge al quale la convenzione è annessa viene rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione di tre progetti.

Presidente, ordina l'appello nominale per la votazione dei tre progetti di legge dianzi approvati.

Interpellanza dei senatori Cannizzaro e Caracciolo di Bella al Ministro degli Affari Esteri, sulle notizie che può avere intorno alla sorte dei nostri connazionali che si trovano presentemente nel Sudan.

Presidente, dà la parola all'interpellante primo iscritto, onorevole Cannizzaro, per svolgere la interpellanza.

Cannizzaro dice che la interpellanza non ha altro scopo che di prestare occasione al signor Ministro degli Affari Esteri di rinnovare le dichiarazioni che egli ebbe già a fare nell'altra Camera riguardo alle condizioni dei nostri connazionali nel Sudan e di comunicare ulteriori notizie se si dà che gliene sieno pervenute.

L'oratore aggiunge speciali raccomandazioni perchè il Governo spieghi ogni sua premura ed energia a favore dei missionari italiani e delle suore caduti prigionieri del Mahdi, e di cui da troppo tempo non si hanno più informazioni.

Caracciolo di Bella si associa alle domande rivolte dall'onorevole Cannizzaro al signor Ministro degli Affari Esteri, e si associa inoltre a quello che egli disse circa l'interesse che la nazione italiana deve portare verso quei ministri di civiltà e di religione, e circa la protezione che da parte nostra è loro dovuta.

Mancini, *Ministro degli Affari Esteri,* ringrazia i preopinanti di avere colla loro interpellanza dimostrato esservi gara fra i due rami del nostro Parlamento anche in quanto si riferisce alla protezione di nostri connazionali benemeriti che si recano all'estero per spirito di religione e di civiltà, sfidando ogni sorta di disagi e di pericoli.

Due volte fu interpellato nell'altra Camera sulla sorte dei nostri missionari nel Sudan, e delle suore di carità che li accompagnano.

Per avere ogni possibile indizio e per ottenere concorso di aiuti da chi poteva darli, il Ministro si rivolse così alle autorità egiziane come al generale Hicks, che all'epoca delle dette interpellanze comandava le forze inglesi alla frontiera del Sudan, affinchè essi si associassero all'opera nostra per la salvezza dei missionari e delle suore italiani caduti prigionieri del Madhi.

Ricevette sulle condizioni di quelle missioni una lunga relazione dal padre Bonomo, di Verona, che ne è il capo benemerito.

Da quella relazione il Ministro inferì che i nostri connazionali non corressero estremo pericolo.

Se il Senato lo desidera, la relazione potrà essere stampata.

Il nostro console generale in Egitto e il nostro ambasciatore a Londra non pretermisero diligenze per lo scopo che si trattava di raggiungere, e da una serie di rapporti che il Ministro ha ricevuto apparisce che nessun ufficio fu tralasciato, e che fu anche offerto qualunque prezzo di riscatto per la liberazione dei prigionieri.

Ultimamente, essendo corsa voce del loro eccidio, il Ministro si affrettò a chiedere d'urgenza nuove informazioni al nostro console generale al Cairo.

Ma non è da meravigliare se questi non abbia potuto raccoglierne, dappoichè allo stesso governo inglese non riesce di avere notizie del generale Gordon.

L'ultimo telegramma pervenuto al Ministro dal nostro console generale al Cairo circa i nostri prigionieri presso il Mahdi è espresso così:

« Tutti i mezzi per avere ulteriori nuove dei prigionieri del Mahdi non sono riusciti nè a me, nè a Nubar, Presidente dei Ministri.

« Abbiamo nondimeno telegrafato al governatore di Dongola, dandogli carta bianca di fare tutto ciò che fosse possibile per la loro liberazione: poichè, se fosse vero, come si annuncia, che questo governatore se la intende col Madhi, probabilmente quest'ultimo nostro tentativo potrebbe avere felice risultato. »

Il Ministro si dichiara dispiacente di non poter dare più confortanti ed esaurienti informazioni e conchiude assicurando gli interpellanti

di ogni maggiore sollecitudine del Governo per adempiere degnamente il suo dovere.

Cannizzaro, ringrazia, esprimendo fiducia nella premura del signor Ministro.

Presentazione di un progetto di legge.

Mancini, presenta un progetto di legge concernente una spesa straordinaria per riparazioni di opere idrauliche di prima e seconda categoria.

Ne chiede l'urgenza.

L'urgenza è accordata.

Presidente dichiara che dallo spoglio delle urne è risultato il Senato non trovarsi in numero.

La votazione segreta sui tre progetti approvati nel corso della seduta rimane pertanto annullata e sarà rinnovata domani.

La seduta è tolta alle ore 6.

Ordine del giorno per la seduta del 2 luglio alle ore 2 pom.

1. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti sulla giurisdizione consolare italiana in Tunisia.

Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale, conchiusa a Parigi il 20 marzo 1883.

Leva militare marittima sulla classe del 1884.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alle leggi sulle pensioni pei militari del Regio esercito.

Modificazioni alle leggi delle pensioni dei militari della Regia marineria.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 1° luglio 1884

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2 10.

Ungaro, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Nicotera chiede che il disegno di legge relativo alla transazione coll'Albergo dei poveri in Napoli sia iscritto dopo quello che ora si discute; se pure la Camera non voglia farlo discutere subito, come egli crederebbe preferibile. Trattasi di un disegno di legge che non darà luogo a lunga discussione, e che è pure di gravissimo momento per l'Amministrazione dell'Albergo dei poveri. Chiede sul proposito l'avviso del Presidente del Consiglio.

Novi Lena chiede che subito dopo il disegno di legge indicato dall'onorevole Nicotera si discuta quello per l'estensione della pensione dei Mille agli sbarcati a Talamone.

Depretis, *Presidente del Consiglio*, prega l'onorevole Nicotera di lasciare che si continui ora la discussione del disegno di legge sull'ordinamento dell'esercito; salvo a discutere e votare, prima che si chiuda questa seduta, il disegno di legge relativo alla convenzione coll'Albergo dei poveri.

Acconsente pure alla proposta dell'onorevole Novi-Lena, subordinandola alla condizione che egual trattamento sia fatto ai disegni di legge inscritti nell'ordine del giorno ai nn. 7, 8 e 12.

(La Camera approva questa proposta.)

Zeppa desidera che il Ministro dell'Interno dia informazioni sullo stato sanitario di Civitavecchia.

Depretis, *Ministro dell'Interno*, risponde che non vi è stato nessun caso di colera, nè in Civitavecchia, nè in tutto il Regno.

Svolgimento di una interpellanza del deputato Della Rocca.

Della Rocca richiama l'attenzione della Camera e del Ministro delle Finanze sulla condizione fatta ai rivenditori delle privative, che sono veramente miserrime. Trattasi di ben 40,000 persone, per opera delle quali lo Stato ricava un provento di 214 milioni all'anno. Molti reclami questi rivenditori fecero alla Regia; molti altri ne hanno fatti dopo al Ministro delle Finanze, dal quale hanno avuto promesse, ma non fatti. Anzi la loro condizione ora è deteriorata. Non crede che si possa, senza ingiustizia, ritardare qualche provvedimento. Questi rivenditori sono occupati moltissime ore, e non ritraggono da queste occupazioni neppure una lira al giorno.

Enumera le disposizioni rigorose che regolano la rivendita di questi generi di privativa, ed i vari inconvenienti e danni che ne risultano ai rivenditori, e nota come alcuni dei recenti provvedimenti riescano lesivi di diritti acquisiti.

Confida che il Ministro della Finanza vorrà prendere i provvedimenti invocati.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, osserva che la condizione di questi rivenditori non è florida, ma egli ha cercato di renderla migliore. Quindi i loro lamenti debbono esser ridotti al loro giusto peso, tanto più che le condizioni dei contratti fra questi rivenditori e lo Stato sono regolate in seguito a pubblici incanti, e non è in potere del Governo di mutarle. Per aggio ai rivenditori di tabacchi si pagano ben 17 milioni, e quasi altrettanto per aggio sul sale. Ora questi aggi essendo percentuali, ed essendo accordata una indennità per trasporti ed altro, essi non subiscono variazioni per cambiamento di tariffe.

Nelle condizioni attuali adunque non si può portare variazione alla misura dell'aggio. Forse questo potrà farsi in seguito con un nuovo regolamento. In quanto ad alcune cause speciali di lamento, egli ha dato istruzioni perchè sieno rimosse; ed altre istruzioni darà per provvedere agli interessi della finanza dello Stato e dei rivenditori.

Della Rocca non può dichiararsi del tutto pago delle risposte avute, e nota come l'indirizzo dato all'Amministrazione per la vendita dei tabacchi non sia troppo soddisfacente. Parendogli questo un grave argomento, sul quale è bene che si faccia una larga discussione, presenta una mozione.

Magliani, *Ministro delle Finanze*, prega l'onorevole Della Rocca di non insistere nella sua mozione; e se vi insiste, dovrebbe pregare la Camera di discuterla immediatamente.

Della Rocca non avrebbe voluto che dare motivo ad una seria e pacata discussione su questo argomento, senza intenzioni ostili pel Ministro.

Magliani, *Ministro delle Finanze*. Questa mozione potrebbe essere ripresentata a novembre, se mai allora l'onorevole Della Rocca non si tenesse pago dei provvedimenti che l'Amministrazione avrà potuto prendere.

Della Rocca ritira la sua mozione.

Svolgimento di una interrogazione del deputato Cavallotti.

Cavallotti svolge una sua interrogazione al Presidente del Consiglio sulle circostanze che fecero seguito alla condanna di un delegato di pubblica sicurezza in Toscanella. Nota con dispiacere come nei rari casi che gli agenti della forza pubblica son condannati dai Tribunali per i loro abusi, intervenga il Governo a prendere partito per loro, come è accaduto appunto nel caso che ha determinato la sua interrogazione.

Il delegato di pubblica sicurezza in Toscanella fece tali e tante provocazioni contro il profugo Donato Ragosa, che questi dovè querelarsene; e provò in udienza la condotta perfettamente corretta da lui tenuta, e quella scorrettissima del delegato; prova che risultò dalle testimonianze a carico ed a discarico, tanto che il pretore non potè fare a meno di condannare quel delegato a tre giorni di carcere.

Fra i testimoni contro quel delegato vi furono il maresciallo ed il tenente dei carabinieri. Questi scontò la sua testimonianza con un tra-

sferimento in Sardegna, eppure la parola di quei bravi militari era stata corroborata da tutti gli altri testimoni!

Al sindaco di Toscanella, giunto a Roma, fu da due delegati chiesto un rapporto sull'impressione fatta in quella città dalla condanna di quel delegato. Il sindaco rispose che quella condanna aveva fatto ottima impressione. Ma il procuratore del Re rimproverò quel pretore di aver sentenziato in quel modo in una causa che implicava alte ragioni di Stato. (*Commenti a sinistra*) Il pretore rispose dignitosamente a questo inqualificabile richiamo; ed egli lamenta vivamente la condotta dell'autorità a questo proposito, ed aspetta schiarimenti dal Ministro dell'Interno.

Depretis, *Ministro dell'Interno*, nulla sapeva di questo fatto prima che fosse stata presentata la interrogazione dell'onorevole Cavallotti, il quale evidentemente non ha sentito che una parte sola. Egli ha sentito anche l'altra; e gli risulta che le persecuzioni e le provocazioni abituali da parte di quel delegato non sieno fondate; tanto è vero che quel delegato non risiede in Toscanella, e recatosi ivi per affari di servizio, fu gravemente provocato dal Ragosa, al quale egli rispose con parole, che furono ritenute dal pretore come ingiuriose.

Da ciò la condanna del delegato.

Gli altri fatti ai quali ha accennato l'onorevole Cavallotti non gli risultano; e contro la sentenza del pretore il delegato interpose subito appello di sua libera iniziativa, e senza eccitamenti di sorta da parte di altre autorità.

In quanto al profugo di cui ha parlato l'onorevole Cavallotti, afferma che nessun Governo avrebbe usato verso di lui tanta longanimità, ispirata ai più benigni sentimenti di ospitalità, quanta ne ha usata il Governo italiano.

Il trasferimento dell'ufficiale dei carabinieri è stato un atto di autorità, senza che vi entrassero considerazioni diverse dalle solite ragioni di servizio.

Per gli altri fatti accennati dall'onorevole Cavallotti, se gli risulterà la responsabilità di qualche altro funzionario, egli indagherà e provvederà in conseguenza.

Cavallotti non ha molta fiducia nei promessi provvedimenti, ed attenderà dai fatti di potersi dichiarar soddisfatto. Ripete però che la sua versione è confortata dalla sentenza e dai risultati del dibattimento. Ritiene che le ragioni di servizio sieno state estranee al trasferimento dell'ufficiale dei carabinieri; nè meno fondata gli pare la affermazione del Presidente del Consiglio sulla longanimità usata verso il Ragosa, verso del quale gli risulta che non si son risparmiati eccitamenti e consigli per fargli abbandonare, con disdoro della nostra dignità, il suolo d'Italia.

Presidente annunzia che è stata presentata una proposta di legge degli onorevoli Crispi, Correnti ed Ercole.

Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni sull'ordinamento dell'esercito.

Corvetto, *relatore*, non ravvisa fondate le difficoltà opposte dall'onorevole Mattei per l'aumento dei pezzi per ogni batteria, perchè ai cavalli necessari si provvederà con compere e non già con requisizioni, alle quali si ricorre soltanto in tempo di guerra.

Ma anch'egli crede che non si potrà entrare in campagna immediatamente con otto pezzi; nondimeno anche nel primo momento se ne potranno mobilitare più che se si avessero soltanto sei pezzi per ogni batteria e successivamente si potrà mobilitarli tutti.

Quanto al raffronto tra le proporzioni in cui si trova la nostra colle artiglierie degli altri eserciti, crede che debba fondarsi sulle unità organiche; e, seguendo questo criterio, la nostra artiglieria è inferiore a quella della Germania, della Francia e dell'Austria-Ungheria.

Non crede poi che siano eccessivo carico dodici batterie per ogni reggimento; e quindi non ritiene necessario raddoppiare il numero dei reggimenti d'artiglieria.

Ringrazia l'onorevole Ungaro dell'appoggio dato alla Commissione; ma non conviene con lui sull'aumento che dovrebbe portarsi alla cavalleria. Come non partecipa alle opinioni che lo stesso onorevole Ungaro ha espresse sulle condizioni dei sottufficiali; il tipo del sottufficiale dell'esercito piemontese s'è perduto dopo il 1860, tuttavia l'insieme dei sottufficiali è buono e può prestare utili servizi al paese.

Non conviene nei concetti dell'onorevole Ricotti sugli uffici di cavalleria; per fare le esplorazioni a grandi distanze è indispensabile un corpo numeroso di cavalleria; giacchè gli alpini non possono prestare che servizi limitati ai terreni montani.

Piuttosto egli conviene coll'onorevole Ricotti sulla opportunità di un diverso ordinamento del Genio; giacchè certi servizi devono essere coordinati e non isolati.

Non trova esatti i computi fatti dall'onorevole Ricotti sugli avanzamenti degli ufficiali superiori di fanteria, giacchè essi hanno aperta la via per passare ad altri corpi.

Ringrazia l'onorevole Maurigi dell'appoggio dato alla Commissione, e lo prega di considerare il provvedimento proposto per il Genio.

Si unisce poi alle raccomandazioni dell'onorevole Taverna sul servizio sanitario.

Pelloux, *commissario del Governo*, comincia dal far notare che questo disegno di legge non è che una diretta conseguenza dell'ordinamento dell'esercito approvato nel 1882; ordinamento che ritiene rispondente al bisogno della difesa nazionale, e preferibile a quelli che si sarebbero fondati, o portando la forza delle compagnie a 250 uomini sul piede di guerra, o formando i quarti battaglioni, od istituendo dei quadri permanenti per la milizia mobile.

Alla difesa del territorio erano insufficienti dieci corpi d'esercito; quindi la necessità di aggiungerne altri due.

Nè il Ministero tacque allora le conseguenze finanziarie del proposto aumento; onde, se le previsioni fatte in quel tempo appariscono superate, non devesi attribuire a quell'ordinamento, ma a nuove disposizioni adottate, quale l'aumento dei carabinieri, l'anticipazione della chiamata sotto le armi, ed altre.

Rilevando le obbiezioni messe innanzi per ciò che si attiene alla mobilitazione dell'esercito, dichiara che la questione ha fatto un gran passo colla creazione dell'ufficio del capo dello stato maggiore, e che non passa giorno senza che il gravissimo problema non si approssimi alla soluzione.

Consente che non sia stata inscritta in bilancio la spesa per l'acquisto dei 3200 cavalli che occorreranno per le nuove batterie; ma osserva che per ora non occorre provvedere a quelle rimonte, e che quando se ne presenterà il bisogno, spera che i depositi di rimonta saranno in grado di soddisfarvi.

Non consente coll'onorevole Mattei nell'opportunità di aumentare i reggimenti d'artiglieria invece delle batterie; nè ritiene che l'insufficienza dei cavalli che fornisce il paese sia ragione sufficiente per impedire qualsiasi sviluppo dei corpi a cavallo; quella insufficienza deve piuttosto spingerci a risolvere la questione della produzione equina.

Nè ammette che nel periodo di formazione sul piede di guerra l'esercito, trasportato presso il campo d'azione, debba compiere operazioni ardite. Ma non crede che le nuove batterie non potranno giungere in tempo, perchè per la guerra può giovarsi di buon numero di cavalli che non hanno altro difetto fuori quello della deficenza nella misura; e le requisizioni sono ordinate in guisa che non possono dar luogo a nessun ritardo.

Se qualche ritardo avverrà, non andrà a danno delle batterie, ma piuttosto di altri corpi.

Raccogliendo l'osservazione fatta dall'onorevole Ungaro sulla condizione dei sottufficiali, assicura che il Ministero se ne dà grandemente pensiero, e che non pochi provvedimenti sono stati adottat per assicurare un buon reclutamento di sottufficiali. Quanto ad altri appunti mossi dallo stesso oratore, crede ch'essi troveranno la sede opportuna quando verrà in discussione il disegno di legge che ora si trova avanti al Senato sullo stato dei sottufficiali.

Non concorda nel concetto espresso dall'onorevole Ungaro di dare alle compagnie alpine la uniforme dei bersaglieri.

Quanto al provvedere transitoriamente, come hanno proposto gli onorevoli Ricotti e Maurigi, all'aumento degli ufficiali del Genio, osserva che ciò non può farsi se non per legge.

Per ciò poi che concerne le attribuzioni del genio militare, fa no-

tare all'onorevole Maurigi che l'affidarne alcune al Genio civile non servirebbe che a spostare alcune somme nel bilancio senza alcun vantaggio dell'armonia dei servizi.

Gli dispiace non trovarsi d'accordo coll'onorevole Araldi sul Comitato di fanteria e cavalleria; ma gli fa notare che per l'abolizione di quel corpo nessun danno può derivare alla bontà del servizio. Terrà poi conto delle sue considerazioni sull'aumento dei capitani; le quali oggi non possono essere attuate.

Assicura l'onorevole Ricotti che i nostri ufficiali generali non partecipano al suo convincimento che, cioè, nel nostro esercito si abbia esuberanza di artiglieria e cavalleria; ed esclude che in questa parte si sia alla pari delle potenze vicine; appena si supererà l'Austria se verranno accolti gli aumenti proposti nel disegno di legge che si discute.

Assicura del pari l'onorevole Ricotti che noi possiamo mobilitare per ogni reggimento di cavalleria sei squadroni con 117 o 118 cavalli; nè ritiene che sia il caso ora di pensare ad aumentare le rimonte e le razioni. Prima bisogna pensare ad accrescere la forza numerica della cavalleria.

Non ritiene poi conseguente ai concetti in altra occasione espressi dall'onorevole Ricotti la proposta che egli ha fatto di accrescere le batterie a cavallo.

Spera poi che il passato assicurerà la Camera della bontà delle previsioni finanziarie del Ministro della Guerra.

Non entra ad apprezzare i calcoli dell'onorevole Ricotti sulla Cassa militare, la quale fu rovinata nel 1882, quando furono tolti ad essa circa 30 milioni. (*Commenti*)

L'onorevole Ricotti ha chiuso ieri il suo discorso affermando che il sistema che segue ora il Ministro per l'esercito è la rovina dell'esercito. L'oratore non trova ammessibile simile affermazione, giacchè colla legge del 1882 sull'ordinamento dell'esercito si sono di gran lunga migliorate le condizioni della fanteria; ed il Ministero cerca nelle promozioni di accostarsi il più possibile al pareggiamento tra le varie armi.

Non c'è pericolo di rovina dell'esercito. Questo, in caso, non verrebbe dall'avanzamento, ma dall'opera di coloro che hanno il solo scopo di screditare l'Amministrazione della guerra. (*Commenti, mormorio*)

Voci. Chi è che scredita l'esercito?

Presidente. L'onorevole commissario del Governo non può alludere a qualcuno che segga qui dentro.

Pelloux, *commissario del Governo*. S'intende..

Ricotti. Allude a me! (*Rumori*)

Pelloux, *commissario del Governo*. Ma no, non alludo a nessuno; e se l'onorevole Ricotti conoscesse una circolare che in questi giorni abbiamo emanata, sarebbe persuaso che non alludo menomamente a lui.

Conclude pregando la Camera ad approvare la legge che sarà di grande vantaggio per l'esercito.

Ricotti, per fatto personale, ripete i calcoli fatti ieri sull'età degli ufficiali e sul loro avanzamento, affermando di non aver mai detto che il Ministro rovinasse l'esercito.

Fece una semplice ipotesi, la quale, verificandosi, porterebbe, a suo avviso, alla rovina morale dell'esercito.

Si meraviglia del linguaggio del commissario del Governo, il quale, non essendo Ministro, ha parlato come nessun Ministro ha parlato mai.

Presidente constata che il commissario del Governo ha il diritto di parlare come un Ministro, e non ha in nulla ecceduto nè nelle sue facoltà, nè nella frase. (*Bene!*)

Ricotti insiste nel ritenere pericoloso il sistema che si segue per gli avanzamenti, e nell'affermare la necessità di imitare la regolarissima promozione che fa la forza dell'esercito germanico. Supplica il Ministro della Guerra di adottare un sistema radicale per riparare al male che è assai grave.

Risponde, in quanto alla Cassa militare, ricordando la legge che dichiarò devoluta allo Stato la somma di dodici milioni proveniente dagli affrancamenti dal servizio, e afferma che quella devoluzione fu savia e giusta.

Dimostra che le provvisioni fatte dal Ministro per le spese, furono superate pel passato, e afferma che saranno superate pure in avvenire; e ciò senza contare la necessità imprescindibile di accrescere ogni anno le spese militari per la difesa dello Stato.

Ripete di credere inopportuno ora l'aumento dell'artiglieria e della cavalleria. (*Bravo! Bene!*)

Pelloux, *commissario del Governo,* rettifica i calcoli dell'onorevole Ricotti, sostenendo che quelli del Ministero sono invece rigorosamente esatti.

Marselli (*della Commissione*) dà spiegazioni circa alcuni documenti chiesti al Ministero, non in nome della Commissione, ma individualmente.

Discussione del disegno di legge per la transazione fra il Governo e l'Albergo dei Poveri in Napoli.

Quartieri, *segretario,* legge il disegno di legge.

(È approvato).

Svolgimento d'interrogazioni.

Bonomo svolge la sua interrogazione sulla stazione di quarantena a Nisida, affermando che è una località assolutamente inadeguata allo scopo (*Rumori, conversazioni*). Domanda al Ministro se non intende di scegliere un'altra località per residenza temporanea del lazzaretto (*Interruzioni, rumori*).

Della Rocca rinuncia a svolgere la sua interrogazione, associandosi alle domande dell'on. Bonomo (*Bravo! Benissimo!*)

Brin, *Ministro della Marineria,* ammette che i lazzaretti attuali non corrispondano interamente allo scopo. Dichiara che pel momento deve rimanere il lazzaretto a Nisida; però il Governo he preso tutte le precauzioni possibili (*Bene!*)

Bonomo ringrazia l'onorevole Ministro della Marina.

Presidente propone che si discuta giovedì la conclusione della Giunta delle elezioni sulla elezione contestata del 2° Collegio di Firenze.

Plebano propone si sospenda la discussione della legge sull'ordinamento dell'esercito.

Presidente. Non le posso lasciar fare cotesta proposta, che è in opposizione ad un'odierna deliberazione della Camera.

Plebano propone in questo caso che la Camera, fino da stasera, prenda le sue vacanze.

Nicotera chiede che almeno si voti a scrutinio segreto la legge per l'Albergo dei Poveri di Napoli.

Cavalletto si oppone alla proposta dell'onorevole Plebano. (*Rumori*).

Luzzatti si associa alla proposta dell'onorevole Plebano, non potendosi nell'attuale condizione della Camera votare una legge di tanta importanza.

Depretis, *Presidente del Consiglio,* prega l'onorevole Plebano di non insistere nella sua proposta; almeno di soprassedere fino alla seduta di domani.

Presidente avverte la Camera che bisognerebbe votare sull'elezione del secondo Collegio di Firenze.

Plebano ritira la sua proposta.

La seduta è levata alle ore 7 40.

Ordine del giorno per la seduta di domani
per le ore due pomeridiane.

1. Votazione a scrutinio segreto sopra il disegno di legge concernente una transazione fra il Governo e l'Albergo dei Poveri di Napoli.
2. Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni della legge sull'ordinamento dell'esercito e sui servizi dipendenti dal l'Amministrazione della Guerra. (181) (*Urgenza*)
3. Spesa per costruzioni e sistemazione di fabbricati militari. (182) (*Urgenza*)
4. Modificazioni al titolo IV, *porti, spiaggie e fari,* della legge sulle opere pubbliche (32-c) (*Urgenza*)
5. Derivazione delle acque pubbliche. (33) (*Urgenza*)
6. Trasferimento dalla *Mediterranean extension telegraph Company*

alla *Eastern telegraph Company* di concessioni per comunicazioni telegrafiche sottomarine fra la Sicilia e Malta e fra Otranto e Corfù. (218)

7. Prelevamento di somma dal fondo di spese impreviste in aggiunta al bilancio del Ministero della Marineria. (231)

8. Estensione della pensione dei Mille agli sbarcati a Talamone. (216) (*Urgenza*)

9. Provvedimenti relativi alla Marina mercantile. (149) (*Urgenza*)

10. Responsabilità civile dei padroni, committenti ed altri per casi d'infortunio cui vanno soggetti gli operai sul lavoro. (73) (*Urgenza*)

11. Acquisto delle roggie Busca e Rizzo-Biraga. (158) (*Urgenza*)

12. Riforma della legge sulla leva marittima in relazione al testo unico della legge sul reclutamento dell'esercito. (45)

13. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (147) (*Urgenza*)

14. Acquisto di Codici della biblioteca Ashburnham. (225) (*Urgenza*)

DIARIO ESTERO

Parlando dell'accordo anglo-francese, il *Daily News* dice che è autorizzato a dichiarare che il signor Gladstone non ha mai accettato, per suo conto, l'interpretazione data dal signor Ferry alla clausola relativa allo sgombro, e che non è d'accordo con esso a questo proposito.

« Il signor Gladstone, dice il *Daily News*, pensa che, secondo la consuetudine stabilita, le potenze europee non possono prendere che una decisione unanime o non prenderne affatto. Ne consegue che dovranno pronunziarsi unanimemente contro la continuazione dell'occupazione inglese in Egitto dopo il 1887, affinchè il ritiro delle truppe sia obbligatorio. »

Nella Camera dei comuni il signor Lowther chiese delle spiegazioni sulle diverse dichiarazioni del signor Gladstone e del signor Ferry intorno alle decisioni dell'Europa relativamente alla questione dello sgombro dell'Egitto.

Il signor Gladstone rispose che non poteva dire se il passo del discorso del signor Ferry relativo a questa questione contenga effettivamente le parole pronunciate dal sig. Ferry.

« Vi noto, aggiunse il signor Gladstone, questa osservazione, che il capriccio di una potenza non basterebbe ad annullare le vedute generali delle altre potenze riunite in Conferenza. Io credo che non fu mai registrato un caso in cui il capriccio di una potenza sia bastato ad impedire che le vedute generali delle altre abbiano il loro effetto, ed il modo in cui fu trattata sempre siffatta questione è questo che una delle potenze ha sempre ceduto, dopo discussione, in una Conferenza od in un Congresso, e che sono state adottate delle conclusioni unanimi.

« Ma, d'altra parte, credo affermare il vero se, parlando della storia diplomatica di questa importante questione, io dico che nessuna potenza, prima di entrare in una Conferenza od in un Congresso, abdica al suo diritto d'azione individuale. »

Secondo il *Mémorial Diplomatique* starebbe in questo momento concertandosi a Costantinopoli un accordo anglo-turco fra il gran visir e lord Dufferin.

Basi dell'accordo sarebbero le seguenti:

1. Impegno della Porta di non opporsi alla neutralizzazione del canale di Suez e dell'Egitto;

2. Ammissione in tempo di pace di due reggimenti turchi nell'effettivo dell'esercito di occupazione dell'Egitto;

3. Cooperazione delle truppe del sultano, non solo nel Sudan, ma anche nell'alto Egitto in tempo di guerra, cioè nel caso che il territorio egiziano venisse invaso dai seguaci del Madhi;

4. La Turchia confermerà all'Inghilterra il diritto di amministrare l'Egitto a nome del sultano e colla partecipazione del khedivè fino al 1888, alla quale epoca si radunerà una conferenza per deliberare se la gestione inglese debba cessare.

Il *Daily Telegraph* ha dal Cairo il seguente telegramma in data 27 giugno:

« I messaggeri che Zebehr pascià aveva inviati a Kartum, e che hanno abbandonato il Cairo or è più di un mese, sono arrivati ad Aber-Hamed, donde sono ripartiti per Berber con una scorta della tribù dei Robatal.

« Secondo i rapporti degli indigeni provenienti dal Sudan, la posizione del generale Gordon sarebbe molto più forte che non si crede generalmente.

« Il Madhi sarebbe sempre al sud di El-Obeid, molto imbarazzato in causa dei dissensi intestini che regnano fra i suoi partigiani.

« Non si è ricevuta ancora nessuna risposta precisa dal governatore di Dongola, intorno allo sgombro di quella piazza.

« Tutte le informazioni che giungono dal Sud sono molto incerte e contraddittorie.

« Domenica prossima avrà luogo al Cairo un gran *meeting*, al quale prenderanno parte indigeni ed europei per protestare contro la sistemazione della questione egiziana quale fu proposta dal signor Gladstone.

« Il malcontento è universale tra gli inglesi e i francesi; gli indigeni poi deplorano la continuazione dello stato di cose attuale, così mal definito, così illogico e rovinoso per il paese. »

Il *Times* crede che, se il governo chinese rifiuta di dare alla Francia la soddisfazione che il signor Patenôtre ha ordine di reclamare a Pechino coll'appoggio di due divisioni navali riunite sotto il comando del viceammiraglio Courbet, l'apertura delle ostilità tra la Francia e la China sarà la conseguenza naturale dell'incidente di Lang-Son.

« Inviando truppe a Lang-Son la Francia ha operato secondo il suo diritto, scrive il *Times*.

« Il trattato dell'11 maggio sistemava lo sgombero di quella piazza, in modo che esso fu doppiamente violato colla occupazione prolungata di Lang-Son e coll'attacco della colonna francese che era in marcia per occuparlo.

« È possibile che questo attacco non sia che l'atto di un ufficiale isolato, il quale potrà essere sconfessato e contro cui si procederà per ogni specie di soddisfazione. Se

si trattasse di una potenza diversa dalla China noi avremmo la massima fiducia in siffatta conclusione. Ma il pensiero della China sfugge ad ogni previsione. L'avvenimento al potere del partito della guerra fu come il segnale, veramente strano, della cessazione di ogni manifestazione ostile e della firma di un trattato con cui si concedeva alla Francia tutto quello che essa richiedeva.

« Sarebbe incredibile che a un tale trattato conseguano nuove ostilità e più ancora dopo gli ultimi avvenimenti.

« La condotta della Francia è più facile a prevedere. La domanda di una soddisfazione è come il primo passo. Ma se la soddisfazione venisse rifiutata, le conseguenze di ciò sarebbero disastrose, non per la China soltanto, ma anche con ogni paese che abbia relazioni commerciali coll'impero di Mezzo, e soprattutto per l'Inghilterra, laonde noi nutriamo ferma speranza che la China cercherà di mantenere la pace. »

Il *Times* conchiude dimostrando che alla China conviene per ogni rapporto di ricercare una conciliazione.

Intorno a questo medesimo affare di Lang-Son, il *Daily News* scrive potersi essere certi che la China repudierà qualunque influenza nei fatti che sono succeduti, ed essere desiderabile che il governo chinese dimostri la sua irresponsabilità.

Caso che il governo di Pechino non desse spiegazioni tali da poter essere ritenute sufficienti dal governo francese, si riaffaccerebbe in modo più urgente e più pericoloso di quanto essa non sia mai stata in questi ultimi tempi, la prospettiva di una guerra estremamente pregiudizievole agli interessi di tutte le questioni commerciali.

Tutta la questione si riduce a sapere se il governo chinese sia colpevole o no.

Il *Daily News* termina dicendo che la conquista definitiva del Tonchino sarebbe una operazione meno agevole e meno rapida di quanto il capitano Fournier ed i suoi compatrioti hanno supposto.

Il corrispondente berlinese del *Temps* telegrafa avere la *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* ricevuto da Tien-Tsin un dispaccio in cui si riferisce che, stando a notizie ufficiali da Pechino, Li-Hong-Tchang non considera altrimenti l'ultimo combattimento fra le truppe chinesi e francesi come una rottura del trattato. Egli dice che il governo chinese non merita alcun biasimo, non potendo porsi in dubbio la sua buona fede nel conchiudere il trattato delli 11 maggio.

Il corrispondente del *Temps* aggiunge che nei circoli ufficiali di Berlino si è tanto più maravigliati di questo incidente di guerra, per quanto si era più convinti delle intenzioni pacifiche del governo di Pechino. Il cancelliere non ha autorizzati taluni ufficiali della marina militare tedesca a prendere servizio in China, se non allora quando egli ha creduto che tutte le difficoltà fossero appianate.

Il governo della Bulgaria non ha pubblicato l'esito delle ultime elezioni per l'Assemblea nazionale. La *Kölnische Zeitung* argomenta da questo silenzio che le elezioni non sono favorevoli al gabinetto, ed aggiunge che il ministero Zankoff, non avendo più la maggioranza nell'Assemblea, ha dato le sue dimissioni.

Secondo lo stesso giornale, il signor Zankoff avrebbe dato al principe Alessandro il consiglio di convocare la grande Assemblea a Tirnova, perchè ristabilisse la costituzione primitiva, quella elaborata sotto gli auspici del generale russo Dondukoff Korsakoff. Il principe Alessandro avrebbe approvato questo consiglio, ma non avrebbe preso ancora nessuna decisione circa le dimissioni del gabinetto. La riunione della grande Assemblea avrebbe luogo il 27 luglio.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CAIRO, 30. — Sembra certo che la forte tribù dei Kabbabish si sia unita alle truppe del Mahdi, o che altre tribù ne seguiranno l'esempio.

AQUILA, 30. — Stamane, alle ore 6, è arrivato da Roma l'onorevole Martini, segretario generale del Ministero della Pubblica Istruzione, accompagnato dagli onorevoli Cappelli e Sciarra. Alla stazione erano a riceverlo il prefetto, gli onorevoli Capponi e Palitti, il sindaco ed altre autorità.

MALTA, 30. — È morto stamane, dopo lunga malattia, il console italiano cav. Alberici.

ROMA, 30. — Il ministro di Siam, principe di Prisdang, ebbe, ieri, col Ministro Mancini una prima conferenza per la stipulazione dell'accordo relativo al regime daziario per la importazione nel Siam delle bevande alcooliche.

BUENOS-AYRES, 30. — Sono smentite le voci che si voglia stabilire il corso forzoso. Lo stato delle finanze della Repubblica è soddisfacente.

BERNA, 30. — Il popolo di Neuchâtel approvò il riscatto della linea ferroviaria del Jura.

Ebbe luogo, oggi, a Zurigo una Conferenza dei delegati delle ferrovie circa i provvedimenti da prendersi contro il colera.

CRISTIANIA, 30. — Un numeroso corteo fece al re ed alla regina un'ovazione entusiastica. Le LL. MM. si presentarono al balcone per ringraziare.

ODESSA, 30. — In seguito alla comparsa del colera nelle Indie, furono prese misure di quarantena per le provenienze dalle Indie e dalla China.

TORINO, 30. — S. M. la Regina e il Principe di Napoli sono arrivati, e furono ricevuti alla stazione dalle LL. AA. RR. la Duchessa di Genova, il Principe Amedeo ed il Principe di Carignano, dalle autorità, dalle dame di Corte e da molta folla.

EMS, 30. — L'imperatore è partito per Wiesbaden per visitarvi le famiglie reali di Grecia e di Danimarca.

BERLINO, 30. — Il principe di Bismarck è partito alla volta di Varzin.

LONDRA, 30. — Il teatro di Edimburgo fu distrutto dalle fiamme. Nessuna vittima.

PALERMO, 30. — L'on. Presidente del Consiglio ha telegrafato al prefetto che con ordinanza d'oggi ha sospeso la libera pratica coll'isola e stabilito una quarantena, fuori di essa, per tutte le navi di qualunque provenienza.

MADRID, 30. — Il rappresentante della Francia domandò al governo spagnuolo la soppressione della quarantena terrestre per le provenienze dalla Francia. Il governo si è rifiutato a sopprimerla.

A Granata la *Guardia civil* sorprese una Società segreta di 200 membri che si riuniva in una cantina.

LONDRA, 30. — Le proposte finanziarie inglesi, che saranno presentate domani alla Commissione tecnica della Conferenza, non si credono tanto eccessive quanto fu annunziato dall'*Observer*.

PARIGI, 30. — La Camera continuò a discutere la revisione della Costituzione.

Fu respinto con 290 voti contro 235 l'emendamento Goblet, indicante semplicemente i punti della Costituzione da rivedersi, senza però limitare l'azione del Congresso.

Ferry combattè l'emendamento; disse che il progetto di revisione è parte essenziale del programma del gabinetto, e che questo non potrebbe continuare la sua opera se la Camera non gli accordasse la sua fiducia.

LONDRA, 30. — *Camera dei comuni* — Gladstone propose che fosse aperta immediatamente la discussione sulla mozione di biasimo Bruce, perchè egli non poteva indietreggiare davanti alla sfida dell'opposizione: soggiunse però che la discussione sarebbe attualmente nociva.

In seguito a tale dichiarazione, i liberali votarono contro la proposta Gladstone, combattuta da Goschen, e che venne respinta con 190 voti contro 148. Il voto non è quindi uno scacco per Gladstone e fu accolto fra gli applausi da parte dei liberali.

Camera dei lordi. — Fu approvato in terza lettura il *bill* per la conversione del debito pubblico.

ALGERI, 30. — Gli spiriti non sono ancora interamente calmati.

L'eccitazione contro gli israeliti continua, specialmente nella colonia estera.

I soldati sorvegliano molte strade.

Le botteghe degli ebrei sono chiuse.

Una Commissione spagnuola, convocata dal Consiglio, informò i nazionali spagnuoli che sarebbero espulsi da Algeri entro 24 ore se fossero sorpresi a partecipare ai disordini.

LONDRA, 30, — Oggi ebbe luogo, davanti al Tribunale del *Lord chief Justice*, il processo contro Bradlaugh, per aver votato alla Camera dei comuni senza aver prestato regolare giuramento.

Il giurì riconobbe Bradlaugh colpevole di tutti i capi d'accusa addebitatigli.

ANVERSA, 1° — In un *meeting* tenuto allo scopo di scegliere i candidati senatoriali di Anversa, il ministro dell'interno dichiarò che il governo non proporrà alcuna imposta sul grano, e che il programma del gabinetto comprenderà la riforma scolastica, la riforma elettorale ed il mantenimento delle libertà comunali e provinciali.

LISBONA, 1° — Nelle elezioni generali per i deputati alle Cortes costituenti, l'opposizione ottenne 30 seggi, di cui 28 progressisti e 2 repubblicani. Lisbona elesse quattro deputati ministeriali e due repubblicani.

Avvennero disordini a Madera, dove il partito ministeriale trionfò contro i repubblicani. Vi furono sette uccisi. A Ourem ve ne furono tre. Risse di nessuna importanza avvennero in altre località.

SUAKIM, 1° — Vi fu un nuovo violento attacco da parte dei ribelli. Nessuna perdita.

LONDRA, 1° — Lo *Standard* ha da Vienna:

« Il governo chinese declinò dinanzi il Corpo diplomatico ogni responsabilità nell'incidente di Lang-Son e protestò che vuole osservare il trattato di Tien-Tsin e che punirà i colpevoli i quali lo violarono.

PARIGI, 1° — Un dispaccio particolare da Bruxelles reca che vi furono disordini a Bruges in occasione dell'ingresso del nuovo governatore clericale. Egli fu fischiato. I liberali di Bruxelles sperano di vincere nelle elezioni senatoriali.

CAIRO, 1° — Alcuni pellegrini provenienti da Suakim furono arrestati, essendo emissari del Mahdi.

CHRISTIANIA, 1° — Lo Storthing decise che i consiglieri di Stato partecipino alle discussioni parlamentari.

MADRID, 1° — Il Consiglio di guerra di Badajoz condannò a tre anni di carcere il sindaco di Badajoz che si trovava in funzioni durante l'insurrezione dell'agosto.

Le provenienze dall'Inghilterra saranno sottoposte ad una quarantena di tre giorni se toccarono porti francesi non infetti. La quarantena sarà di sette se toccarono porti infetti.

Quindici viaggiatori provenienti dall'Egitto sbarcarono a Gibilterra senza quarantena.

SHANGHAI, 1° — Patenôtre è arrivato. Si attende Courbet con due divisioni navali.

AQUILA, 1° — L'on. Martini, segretario generale del Ministero dell'Istruzione Pubblica, dopo di aver visitato il Liceo, il Ginnasio con l'annesso Convitto, la Biblioteca provinciale, l'Istituto tecnico e le scuole tecniche, è partito per Roma.

GENOVA, 1° — Il treno diretto di Roma deragliò stamane presso la stazione di Levanto. I viaggiatori rimasero incolumi. Alcuni del personale di servizio ebbero leggiere contusioni. Si opera il trasbordo.

È partito per la Plata il postale *Umberto I*, della Società Rocco Piaggio.

PARIGI, 1° — La Camera, dopo respinto un emendamento, approvò con 456 voti contro 50 l'articolo 1°, il quale stabilisce che vi ha luogo di rivedere la Costituzione.

Andrieux propose di introdurre nell'articolo 2° una clausola, la quale proibisca che sieno nominati alla presidenza della Repubblica membri delle famiglie già regnanti.

Ferry l'accettò, ma propose di rinviarla all'articolo 8.

Andrieux acconsentì.

Fu respinto un emendamento di Lanjunais, sopprimente la presidenza della Repubblica come inutile.

La discussione continuerà giovedì.

Pelletan presenterà giovedì una mozione per escludere i principi di Orléans dall'esercito territoriale.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 1° luglio.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	26,2	11,2
Domodossola	sereno	—	28,6	14,4
Milano	sereno	—	28,9	16,5
Verona	sereno	—	26,0	15,0
Venezia	sereno	calmo	23,1	17,9
Torino	sereno	—	27,5	16,9
Alessandria	sereno	—	29,7	16,1
Parma	sereno	—	26,8	15,9
Modena	sereno	—	25,6	15,4
Genova	sereno	calmo	25,8	19,0
Forlì	sereno	—	24,0	15,0
Pesaro	sereno	calmo	21,9	12,8
Porto Maurizio	sereno	calmo	27,1	18,0
Firenze	sereno	—	26,6	14,0
Urbino	sereno	—	18,0	13,0
Ancona	sereno	calmo	21,0	16,3
Livorno	sereno	calmo	26,6	16,2
Perugia	sereno	—	20,7	11,6
Camerino	sereno	—	17,0	11,4
Portoferraio	sereno	calmo	24,9	17,5
Chieti	sereno	—	18,4	10,7
Aquila	sereno	—	20,1	9,0
Roma	sereno	—	24,2	14,5
Agnone	sereno	—	17,2	9,9
Foggia	1/4 coperto	—	22,8	14,1
Bari	sereno	legg. mosso	20,5	14,4
Napoli	sereno	calmo	22,7	15,3
Portotorres	nebbioso	calmo	—	—
Potenza	1/4 coperto	—	19,4	9,4
Lecce	1/2 coperto	—	22,8	12,6
Cosenza	sereno	—	22,0	10,6
Cagliari	1/2 coperto	calmo	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	23,1	11,2
Reggio Calabria	sereno	—	24,3	18,4
Palermo	1/4 coperto	calmo	25,3	17,0
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	24,0	17,0
Caltanissetta	sereno	—	—	—
Porto Empedocle	sereno	calmo	27,9	22,0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	25,1	19,4

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 1° luglio 1884.

In Europa pressione alquanto bassa sulla penisola balcanica, generalmente elevata altrove. Pietroburgo 772. Hermanstadt 757.

In Italia nelle 24 ore pioggerelle nelle Marche, nelle Puglie ed a Roma; barometro salito; temperatura aumentata al centro.

Stamani cielo sereno al nord e centro, laggermente nuvoloso al sud; venti settentrionali sensibili al sud, deboli altrove; barometro variabile da 765 a 762 dal nord-ovest a Lecce.

Mare calmo.

Probabilità: venti settentrionali deboli; cielo generalmente sereno.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

1° luglio 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0 e al mare	764,3	763,8	763,4	763,5
Termometro	17,9	24,9	25,9	20,5
Umidità relativa	54	36	44	73
Umidità assoluta	8,32	8,40	10,84	13,05
Vento	N	N	W	SSW
Velocità in Km.	0,0	2,0	15,0	7,0
Cielo	sereno	sereno p. cumuli da S a NE	pochi cumulotti	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 26,4; - R. = 21,12; | Min. C. = 14,5 - R. = 11,60.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 1° luglio 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0[0	1° gennaio 1885	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0[0	1° luglio 1884	—	—	—	—	92 90, 95, 97 ½, 93	—	92 97 ½	93 02 ½	—
Detta detta 3 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	96 50	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	93 75	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° giugno 1884	—	—	96 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	1° aprile 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0[0 (oro)	1° aprile 1884	—	500	462 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° luglio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	(*) 1000 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	552 50	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Società Immobiliare	1° aprile 1884	500	500	—	—	492 »	—	492 »	—	—
Banco di Roma	1° luglio 1884	500	250	(*) 575 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1884	500	500	—	—	469 50	—	469 50	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	—	—	—	—	—	—	—
Id. Vita (oro)	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	1° luglio 1884	500	500	—	—	—	—	—	1044 »	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	1° luglio 1884	500	250	(*) 512 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	1° luglio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	1392 50
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° luglio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0[0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° luglio 1884	500	256	(*) 575 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	(*) 400 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Prezzi nominali
3 0[0	Francia	90 g.	—	—	99 07 ½
	Parigi	chèques	—	—	—
2 ½ 0[0	Londra	90 g.	—	—	25 »
		chèques	—	—	—
	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 ½ 0[0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0[0.

Il Sindaco: A. Pieri.

PREZZI FATTI:

Rend. It. 5 0[0 (1° luglio 1884) 93, 93 05 fine corr.
Banca Generale 552 50 fine corr.
Società Acqua Pia Antica Marcia 1044 fine corr.
Anglo-Romana per l'illuminazione a gas 1390, 1393, 1395 fine corr.
(*) Ex-cupone.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 30 giugno 1884:

Consolidato 5 0[0 lire 94 689.
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del sem. in corso lire 92 519.
Consolidato 3 0[0 (nominale) lire 59 35.
Consolidato 3 0[0 (id.) senza cedola lire 58 043.

V. Trocchi, *presidente*.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

RIASSUNTO DELLA SITUAZIONE del dì 20 del mese di giugno 1884.

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000
Riserva metallica vincolata (art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . » 78,000,000

ATTIVO.

CASSE E RISERVA				L. 291,357,858 59
PORTAFOGLIO	Cambiali - boni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 195,480,596 60	213,360,687 10	213,360,687 10
	id. maggiore di 3 mesi	» »		
	Cedole di rendita e titoli	» 376,655 50		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 17,503,435 »		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
ANTICIPAZIONI				» 28,660,445 87
TITOLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 143,736,183 63	150,032,550 63
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 5,703,867 17	
	Effetti ricevuti all'incasso		» 592,499 83	
CREDITI *				» 98,928,355 41
SOFFERENZE				» 5,303,002 09
DEPOSITI				» 328,494,289 39
PARTITE VARIE				» 77,295,376 28
			TOTALE	L. 1,193,432,565 36
SPESE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso				» 2,877,332 36
			TOTALE GENERALE	L. 1,196,309,897 72

PASSIVO.

CAPITALE	L. 200,000,000 »
MASSA DI RISPETTO	» 33,940,000 »
CIRCOLAZ. biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 480,129,723 »
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA	» 52,565,616 92
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA	» 71,828,881 48
DEPOSITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 328,494,289 39
PARTITE VARIE	» 23,761,372 47
TOTALE	L. 1,190,719,883 26
RENDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso	» 5,590,014 46
TOTALE GENERALE	L. 1,196,309,897 72

Distinta della cassa e riserva.

Oro	L. 163,358,858 15
Argento	» 68,160,204 62
Bronzo nella proporzione dell'1 per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	» 249,041 63
Biglietti già consorziali L. 21,018,677 — Biglietti di Stato L. 26,646,300	» 47,664,977 »
TOTALE DELLA RISERVA	L. 279,433,081 47
Fondo metallico pel cambio biglietti per c/ del Tesoro: oro L. 1,837,860; argento L. 100,470	» 1,938,330 »
Biglietti già consorziali ritirati per c/ del Tesoro	» 174,525 »
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 9,811,922 12
Bronzo eccedente la proporzione dell'1 per mille	» »
CASSA	L. 291,357,858 59

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

VALORE	NUMERO	
da L. 50	1,530,246	L. 76,512,300 »
da » 100	1,405,013	» 140,501,300 »
da » 25	441,264	» 11,031,600 »
da » 500	288,522	» 144,261,000 »
da » 1000	111,133	» 111,133,000 »
	SOMMA	L. 483,439,200 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 6 da 20 e 28 da 10 scudi a L. 5 32		L. 2,128 »
da L. 25	N. 12,045	» 301,125 »
da » 40	» 1,213	» 48,520 »
da » 250 della cessata Banca di Genova	» 59	» 14,750 »
da » 1000 della cessata Banca di Genova	» 24	» 24,000 »
	TOTALE	L. 483,829,723 »
Meno: Biglietti d'altri Istituti d'emissione immobilizzati		» 3,700,000 »
Circolazione a carico della Banca		L. 480,129,723 »

Il rapporto fra il capitale L. 150,000,000 » . . . . e la circolaz. L. 480,129,723 » è di uno a 3 200

Il rapporto fra la riserva » 279,433,081 47 { la circolazione L. 480,129,723 » e gli altri debiti a vista » 52,565,616 92 } » 532,695,339 92 è di uno a 1 906

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	4 1/2 0/0
Per le anticipazioni su titoli e valori garantiti dallo Stato	5 0/0
Per le anticipazioni su titoli e valori non garantiti dallo Stato	5 1/2 0/0
Per le anticipazioni su sete	4 1/2 0/0
Per le anticipazioni su altri generi (Banco di Napoli)	»
Sui conti correnti passivi	2 0/0

Prezzo corrente delle azioni	L. 2193 50
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 11 86

* Conti correnti attivi . . . L. 7,360,181 40
Anticipazioni al Tesoro per disposizione statutaria . . . » 40,000,000 »
Crediti ipotecari . . . » 1,568,174 01
Azionisti a saldo azioni . . . » 50,000,000 »
} L. 98,928,355 41

Roma, 28 giugno 1884.

11

REGIO TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE.

Nota per aumento di sesto.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza tenutasi oggi dal Tribunale stesso ebbe luogo la vendita all'asta pubblica degli immobili in appresso descritti, esecutati ad istanza di Masi Francesco di Ceccano, in danno di Tomeucci Tommaso di Piperno.

Descrizione degli immobili posti nel territorio di Piperno.

1. Terreno seminativo in vocabolo Campo del Pozzo, alberato, vitato, mappa sez. 6ª, n. 537, di tavole 10 65, dell'estimo di lire 69 21.

2. Simile con casetta diruta in vocabolo Colleminardi, pascolivo, olivato, mappa sez. 8ª, n. 437, di tav. 16 62, dell'estimo di lire 269 24.

Che il terreno descritto al n. 1 fu deliberato al signor Tozzi Giovanni Battista per il prezzo di lire 331 80, e che l'altro terreno descritto al n. 2 fu deliberato allo stesso Tozzi di Frosinone per il prezzo di lire 765.

Avverte pertanto che su tali prezzi può farsi l'aumento del sesto nel termine di giorni quindici da quello dell'incanto con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria, e che tale termine scade il giorno 12 luglio corrente anno.

L'offerente deve uniformarsi al disposto dell'art. 672 Cod. di procedura civile.

Frosinone, li 27 giugno 1884.

18 Il vicecanc. G. BARTOLI.

AVVISO.

Con analoga istanza presentata al Ministero di Grazia e Giustizia, il sottoscritto richiese di aggiungere al proprio il cognome di *Civico* per eseguire l'ultima volontà della fu baronessa Benedetta Civico, che a tale condizione lo istituiva erede con testamento per gli atti del notaio Balestra.

Avendo il Ministro predetto, con suo decreto 18 aprile decorso, autorizzata la pubblicazione della domanda, si avvertono gli interessati che le opposizioni alla medesima debbono essere fatte in conformità del disposto dallo articolo 122 del Regio decreto 15 novembre 1865, entro il termine di quattro mesi da oggi, e per atto di usciere notificato al Ministero di Grazia e Giustizia.

Ascoli-Piceno, li 15 maggio 1884.

6 CAMILLO GARZIA.

(1ª *pubblicazione*).

TRIBUNALE CIVILE DI VIGEVANO.

Pubblicazione di sentenza
di dichiarazione d'assenza.

Sulla istanza di Capsoni Giuseppa, residente in Sannazzaro, ammessa al gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il suddetto Tribunale, 4 settembre 1883,

Il Tribunale sullodato in camera di consiglio,

Omissis

Visti gli articoli 23 e seguenti del Codice civile e 794 di quello di Procedura civile,

Dichiara l'assenza del nominato Locatelli Angelo Antonio, per i corrispondenti effetti che di ragione;

Manda la presente notificarsi e pubblicarsi a norma di legge.

Vigevano, 20 giugno 1884.

Vuillermin, presidente.
Bado, Belloni, giudici.
Majocchi vicecanc.

Per estratto conforme rilasciato in carta libera in seguito al decreto di ammessione al gratuito patrocinio in data 4 settembre 1883.

Vigevano, 26 giugno 1884.

10 MAJOCCHI vicecanc.

(1ª *pubblicazione*)

Società Anonima per la Ferrovia d'Ivrea

SEDE IN TORINO

Capitale versato lire 4,000,000, ammortizzato per lire 190,500, come dall'ultimo bilancio approvato.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 22 luglio prossimo ad un'ora pomeridiana, alla sede della Società, via Bogino, 27, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci sul resoconto finanziario dell'esercizio 1882-1883.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di sindaci effettivi e supplenti.

Il deposito delle azioni potrà essere fatto in Torino presso la Cassa della Società generale di credito mobiliare italiano almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nello stesso giorno avrà pure luogo la seduta pubblica del Consiglio di amministrazione per l'estrazione a sorte di 42 numeri corrispondenti ad altrettante azioni che dovranno essere ammortizzate alla fine dell'anno corrente.

Torino, 26 giugno 1884.

8 L'AMMINISTRAZIONE.

Deputazione Provinciale di Siracusa

AVVISO D'ASTA REITERATO per lo appalto di costruzione del tratto di modifica tra il trivio Cailana all'abitato di Modica.

Alle ore dodici meridiane del giorno 15 entrante mese di luglio, nella sala della Deputazione provinciale, entro il palazzo della R. Prefettura, alla presenza dell'illustrissimo signor prefetto, o chi per esso, con l'assistenza dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, si procederà all'appalto per la costruzione del tratto di modifica fra il trivio Caitana all'abitato di Modica, facente parte della strada provinciale da Noto a Modica, della lunghezza di metri 3192, giusta il progetto artistico redatto dall'ufficio tecnico provinciale il 31 agosto 1883, approvato dalla Deputazione provinciale nella seduta del 21 dicembre detto anno, per la somma di lire 155,000.

L'asta sarà celebrata col sistema delle candele, però i ribassi al prezzo complessivo di progetto, ascendente a lire 155,000, per patto espresso si computano al disopra del 10 per cento fatto d'ufficio.

I ribassi dal 10 per cento in sopra non possono essere inferiori alla cifra rotonda dell'uno per cento.

La esecuzione di dette opere è sotto l'osservanza dei capitolati generali e speciali che fanno seguito al detto progetto del 31 agosto 1883.

Però procede di patto che le dette opere saranno cominciate non appena l'Amministrazione provinciale avrà contrattato il mutuo deliberato dal Consiglio nella seduta del 2 settembre 1882, e saranno continuate fino alla concorrenza delle lire 70,000 assegnate per detta variante col mutuo predetto, salvo a provvedere pel dippiù non appena il Consiglio avrà provvisto i necessari fondi, e senza che ciò dia diritto all'assuntore a compensi o retribuzione pel fatto della sospensione delle opere.

L'incanto sarà liberato a favore dell'ultimo migliore offerente, qualunque sia il numero delle offerte e degli offerenti.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno produrre:

a) Un certificato di moralità rilasciato, in tempo prossimo all'incanto, dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

b) Un attestato di un ingegnere capo del Genio civile governativo o provinciale, e di data non anteriore a sei mesi, che constati avere l'aspirante le cognizioni e la capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

L'aggiudicatario dovrà presentare un socio per supplirlo in caso di morte, il quale dovrà avere i requisiti di idoneità, e dovrà intervenire nell'atto di appalto sotto le stesse condizioni e gli obblighi medesimi dell'aggiudicatario, e dovrà avere coll'aggiudicatario comune la cauzione. Entrambi poi dovranno eleggere domicilio legale in questo capoluogo.

I concorrenti, per essere ammessi all'incanto, dovranno depositare sopra il tavolo della presidenza, oltre la anticipazione delle spese nella cifra che si dirà in appresso, una cartella del Banco di Sicilia, cassiere provinciale, dalla quale resulti il deposito di lire seimila, fatto come cauzione provvisoria a guarentigia degli effetti dell'asta, salvo, scorso un mese dalla data dell'aggiudicazione diffinitiva, nel qual termine avrà luogo la stipulazione del contratto di appalto, di prestare la cauzione diffinitiva stabilita in lire 20,000, la quale potrà darsi o in numerario o in cedole del Debito Pubblico al portatore, valutate al prezzo di Borsa, od anche in una ipoteca sopra stabili di un valore almeno doppio della somma, netta di altre ipoteche o pesi.

Adempiti gli obblighi e condotti a termine i lavori, la cauzione sarà ragguagliata al sesto del valore delle fabbriche, a termine dell'art. 42 delle condizioni generali d'appalto, approvate con rescritto 18 marzo 1853, quale cauzione resterà ferma fino al compimento della fida decennale, di cui fa cenno l'art. 1639 del Codice civile.

Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, il deliberatario non prestasse la cauzione diffinitiva, e qualora per qualsiasi causa da esso dipendente la stipulazione non potesse aver luogo nel termine prestabilito, egli perderà la somma depositata per sicurezza dell'asta, e l'Amministrazione sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto, a danno e rischio del deliberatario inadempiente.

Non saranno accettate offerte condizionate, nè quelle espresse in termini generali.

I disegni, la stima ed i capitolati generali e speciale del progetto, trovansi depositati nell'ufficio della Deputazione provinciale, dove i concorrenti potranno prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Per patto espresso il deliberamento sarà diffinitivo per l'appaltatore dal giorno dell'aggiudicazione, ma per l'Amministrazione della provincia è subordinato alla omologazione della Deputazione provinciale, la quale ha l'assoluta facoltà di approvarlo o disapprovarlo, ben inteso che senza tale esplicita omologazione gli atti si riterranno come non avvenuti e non obbligatori per l'Amministrazione medesima.

Le spese d'asta, di contratto ed altre relative di ogni specie, saranno a carico dell'appaltatore.

In linea d'anticipo saranno versate per quest'oggetto lire 850.

I fatali pel grado di ventesimo scadranno alle ore 12 meridiane del giorno 31 luglio detto.

Siracusa, 25 giugno 1884.

Per l'ufficio della Deputazione provinciale

Visto — *Il Prefetto Presidente:* VASTA.

15 *Per il Segretario capo:* P. MIGLIORE.

AVVISO.

I signori azionisti della Società anonima cooperativa di Schio per tramvie e ferrovie nel distretto, sono convocati in assemblea generale straordinaria pel dì 20 luglio 1884, alle ore 10 antimeridiane, nel locale della sala consigliare del comune, allo scopo di deliberare sui seguenti argomenti:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio;
2. Scioglimento della Società cooperativa, anche per forma di eventuale fusione con altra Società costituenda pella costruzione e pell'esercizio di tramvie e ferrovie;
3. Nomina di tre liquidatori, e determinazione dei loro poteri.

Schio, lì 28 giugno 1884.

33 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Banca Italiana di costruzione

SOCIETÀ ANONIMA con sede in Genova, *col capitale versato di* L. 3,083,250

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 8 agosto p. v., alle ore 4 pom., in via Roma, n. 8, 1° piano.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione;
2. Bilancio esercizio 1883 — Relazione dei sindaci;
3. Nomina di consiglieri;
4. Nomina di tre sindaci e due supplenti.

Per intervenire all'assemblea l'azionista deve depositare almeno 50 azioni dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, nella Cassa della Banca, posta in Genova, via San Giuseppe, n. 29, 2° piano.

41 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Direzione del Lotto di Napoli

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 28 luglio 1884 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco n. 135, nel comune di Napoli, con l'aggio medio annuale di lire 4986.

Il Banco è stato assegnato alla categoria di quelli da concedersi ai ricevitori del lotto per promozione o per tramutamento di residenza, di cui all'art. 6 del regolamento sul lotto.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta fornita del competente bollo, corredata dei documenti indicati dall'articolo 11 del regolamento.

Si avverte che a guarentigia dell'esercizio del Banco medesimo dovrà essere prestata una malleveria in titoli del Debito Pubblico dello Stato, corrispondente al capitale di lire 2780, o con deposito in numerario presso la Cassa dei Depositi e Prestiti, e che il titolare del suddetto Banco sarà assoggettato ad una ritenuta del 2 1/2 per cento sull'aggio lordo a favore del Monte vedovile dei ricevitori del lotto.

Nella istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 28 giugno 1884.

3613 *Il Direttore:* MARINUZZI.

Intendenza di Finanza in Aquila

AVVISO D'ASTA per l'appalto dello spaccio all'ingrosso di Fiamignano

Istituito con R. decreto 19 novembre 1882, n. 1098 (Serie 3ª)

In esecuzione dell'articolo 37 del regolamento pel servizio di deposito e di vendita dei sali e tabacchi lavorati, approvato con Regio decreto 22 novembre 1871, n. 549, e modificato col R. decreto 22 luglio 1880, n. 5557, devesi procedere nella via della pubblica concorrenza al conferimento dello spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in Fiamignano, nel circondario di Cittaducale, nella provincia di Aquila.

A tale effetto nel giorno 22 del mese di luglio 1884, alle ore 10 antimeridiane, sarà tenuto negli uffici dell'Intendenza delle finanze in Aquila l'appalto ad offerte segrete.

Lo spaccio suddetto deve levare i sali ed i tabacchi dal magazzino di deposito in Foligno.

All'esercizio dello spaccio va congiunto il diritto della minuta vendita dei generi di privativa da attivarsi nello stesso locale, ma in ambiente separato, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni per le rivendite dei sali e tabacchi.

Al medesimo sono assegnate le rivendite in esercizio nei comuni di Fiamignano, Petrella Salto e nella borgata di Girgenti del comune di Pescorocchiano.

La quantità presuntiva delle vendite annuali presso lo spaccio da appaltarsi viene calcolata:

a) Pel sale...	Comune ..... / Raffinato	Quint.	482	equivalenti	a L.	26,510 »
	Agrario	Id.	200	id.	»	2,400 »
	In complesso.....	Quint.	682	equivalenti	a L.	28,910 »

b) Pei tabacchi { Nazionali / Esteri } Q. 14 e K. 50 pel complessivo importo L. 14,500

A corrispettivo della gestione dello spaccio e di tutte le spese relative vengono accordate provvigioni a titolo d'indennità in un importo percentuale sul prezzo di tariffa, distintamente pei sali e pei tabacchi.

Queste provvigioni, calcolate in ragione di lire 12 343 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei sali, e di lire 11 688 per ogni cento lire sul prezzo di acquisto dei tabacchi, offrirebbero un annuo reddito lordo di lire 5,263 59.

Le spese per la gestione dello spaccio si calcolano approssimativamente in lire 4363 15, e perciò la rendita depurata dalle spese sarebbe di lire 900 44, la quale, coll'aggiunta del reddito dell'esercizio di minuta vendita, calcolata in lire 300, ammonterebbe in totale a lire 1200 44, che rappresentano il beneficio dello spacciatore.

La dettagliata dimostrazione degli elementi dai quali risulta il dato suesposto relativamente alle spese di gestione trovasi ostensibile presso la Direzione generale delle gabelle, e presso l'Intendenza delle finanze in Aquila.

Gli obblighi ed i diritti del deliberatario sono indicati da apposito capitolato ostensibile presso gli uffici premenzionati.

La dotazione o scorta di cui dovrà essere costantemente provveduto lo spaccio è determinata:

In sali pel valore di . . . L.	4,000
In tabacchi pel valore di . »	3,500
E quindi in totale di L.	7,500

L'appalto sarà tenuto con le norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato.

Coloro che intendessero di aspirare al conferimento di detto esercizio dovranno presentare, nel giorno e nell'ora suindicati, in piego suggellato, la loro offerta in iscritto alla Intendenza delle finanza in Aquila.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere stese su carta da bollo da una lira;

2. Esprimere in tutte lettere la provvigione richiesta a titolo d'indennità per la gestione e per le spese relative tanto pei sali quanto pei tabacchi;

3. Essere garantite mediante deposito di lire 1000 a termini dell'articolo 3 del capitolato d'oneri.

Il deposito potrà effettuarsi in numerario, in vaglia o buoni del Tesoro, ovvero in rendita pubblica italiana calcolata al prezzo di Borsa della capitale del Regno, diminuito del decimo;

4. Essere corredate da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi.

Le offerte mancanti di tali requisiti o contenenti restrizioni o deviazioni dalle condizioni stabilite, o riferentesi ad offerte di altri aspiranti, si riterranno come non avvenute.

L'aggiudicazione avrà luogo, sotto l'osservanza delle condizioni e riserve stabilite dal ripetuto capitolato, a favore di quell'aspirante che avrà richiesta la provvigione minore, sempre che sia inferiore o almeno uguale a quella portata dalla scheda Ministeriale.

Il deliberatario, all'atto dell'aggiudicazione, dovrà dichiarare se intenda di acquistare con denaro proprio la dotazione assegnata per la gestione dello spaccio, oppure di richiederla a fido, indicando in quest'ultimo caso il modo con cui intenderebbe garantirla, conformemente alle disposizioni del capitolato d'oneri. Di ciò sarà fatto cenno nel processo verbale relativo.

Seguita l'aggiudicazione, saranno immediatamente restituiti i depositi agli aspiranti. Quello del deliberatario sarà trattenuto dall'Amministrazione a garanzia definitiva degli obblighi contrattuali.

Sarà ammessa entro il termine perentorio di giorni quindici l'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Saranno a carico del deliberatario tutte le spese per la pubblicazione degli avvisi d'asta, quelle per l'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le spese per la stipulazione del contratto, le tasse governative e quelle di registro e bollo.

Aquila, addì 30 giugno 1884.

35 *L'Intendente:* Dott. ALBERTONI.

(2.me publication)

GOUVERNEMENT TUNISIEN

Conversion de la Dette.

En vertu du décret de S. A. le Bey de Tunis du 27 mai 1884 il est créé, pour être spécialement affectées à la convertion et au remboursement de la Dette, 315,376 obligations consolidées 4 p. 0[0, de 500 fr. chacune, au porteur, garanties par le Gouvernement de la République Française en exécution de la convention du 8 juin 1883 (Loi 9 avril 1884), et conformément au décret du Président de la République en date du 28 mai 1884.

Ces obligations rapportent un intérêt annuel de 20 francs, payable par coupons semestriels de 10 francs, dont le premier est à l'échéance du 1er janvier 1885. Le paiement des coupons se fera les 1er janvier et 1er juillet de chaque année:

A Tunis aux Caisses publiques désignées par le gouvernement beylical;

En France dans les Maisons ci-après désignées dès à présent par Son A. le Bey de Tunis, en conformité de l'article 2 du décret du 27 mai 1884, à moins que le gouvernement français ne consente à en effectuer le paiement pour le compte du gouvernement beylical;

MM. de Rothschild frères;

Le Comptoir d'Escompte de Paris;

La Société Générale de Crédit Industriel et Commercial.

Ces obligations sont affranchies de tout impôt, taxe ou retenue de quelque nature que ce soit en Tunisie, tant dans le présent que dans l'avenir.

Conditions de la conversion.

Ces obligations consolidées 4 p. 0[0 de 500 francs seront délivrées au prix de 462 francs, juissance du 1er juillet 1884. Aux porteurs d'obligations de la Dette Générale 5 p. 0[0 de fractions de coupons et de Bons de coupons arriérés qui opteront pour la conversion du 16 juin au 19 juillet 1884 inclusivement. A cet effet les porteurs devront déposer leurs titres pour la conversion dans les délais fixés ci dessus:

A **Tunis**, aux caisses publiques designées par le gouvernement beylical;

A **Paris**, chez MM. de Rothschild frères au Comptoir d'Escompte de Paris; à la Société Générale de crédit industriel et commercial; à la Banque de Paris et des Pays Bas; à la Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France; au Crédit Lyonnais; à la Société Marseillaise de crédit industriel et commercial et de dépôts, et dans les départements et à l'étranger, chez les correspondants et aux agences de ces établissements.

Seront reçus en payement:

1° Les obligations de la Dette générale tunisienne 5 0[0 (coupon 1er janvier 1885 et suivants attachés) au pair à 500 fr.;

2° Les fractions de coupons de la même Dette, pour le montant intégral restant dù, savoir: Coupon n. 17 échéant le 1er juillet 1879 pour fr. 3. Coupons n. 18 échéant le 1er janvier 1880 pour fr. 5. Coupon n. 19 échéant le 1er juillet 1880 pour fr. 3 50. Coupon n. 22 échéant le 1er janvier 1882 pour fr. 2,50. Coupons n. 23 éehéant le 1er juillet 1882 pour fr. 2 50;

3° Les Bons de coupons arriérés, sous déduction de 15 76 0[0 pour escompte des termes de leur amortissement, soit à raison de 84 24 0[0 de leur valeur nominale, soit: *A*. Les Bons de francs 200 pour 168 48. *B*. Les Bons de francs 105 pour 88 46. *C*. Les Bons de francs 87 50 pour 73 71.

Contre remise de ces titres, les porteurs recevront des reçus constatant la quantité d'obligations 4 0[0 à laquelle ils auront droit. Ces reçus seront échangés contre des titres définitifs dans le délai d'un mois de leur date, sans que cet échange puisse avoir lieu avant le 31 juillet 1884. Les soultes seront réglées en espèces au moment de la remise des titres définitifs. Les titres présenté à la conversion devront être revêtus de la signature du déposant.

Remboursement des titres non convertis.

Les obligations 5 0[0 de la Dette générale non converties seront remboursées le 1er octobre 1884 au pair, soit à raison de 500 francs par obligation. Les titres à rembourser devront être déposés à l'avance pour être contrôlés quant à leur authenticité. Les porteurs auront droit, en outre, aux intérêts à 5 0[0 courus à la même époque depuis le 1er juillet 1884, soit à 6 fr. 25 par obligation.

Les fractions de coupons impayés postérieurement à 1870 non converties seront remboursées sans intérêt à ladite date du 1er octobre 1884. Les fractions de coupons impayés postérieurement à 1870 non converties seront remboursées sans intérêt à ladite date du 1er octobre 1884.

Les Bons de coupons arriérés, délivrés lors des arrangements intervenus à 1870 qui n'auront pas été présenté à la convertion dans les conditions stipulées ci-dessus demeureront sous le régime des dits arrangements. 3348

Prefettura della Provincia di Terra di Lavoro

Avviso d'Asta *di seguito deliberamento.*

Si fa noto a chiunque possa avervi interesse, che gli incanti celebrati quest'oggi per l'appalto dei lavori per la sistemazione con muri di sponda dell'infimo tronco del torrente Moschiano, influente del Quindici nella bonifica dei torrenti di Nola, per la spesa di lire 50,560, a base d'asta, giusta l'avviso pubblicato in data 4 andante mese di giugno, sono stati deliberati provvisoriamente per lire 48,537 60 risultanti dal prezzo d'incanto di lire 50,560, depurato del ribasso di lire 4 per cento.

Il termine utile (fatali) per ulteriori offerte in grado di ventesimo, scade alle ore 12 merid. del giorno 13 del vegnente mese di luglio.

Se nel corso del termine sopraindicato sarà presentata offerta del ventesimo, si procederà a novello incanto, altrimenti l'appalto resterà definitivamente aggiudicato.

Per tutta la decorrenza di detto termine, il capitolato speciale, e la tariffa dei prezzi che servono di base al contratto, sono visibili nella segreteria in tutte le ore di ufficio.

Caserta, 28 giugno 1884.

42 *Il Segretario delegato:* E. MASELLI.

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA
DI COSTRUZIONI METALLICHE

38

Società Anonima — SEDE E DIREZIONE IN NAPOLI, 24, VIA MEDINA

OPIFICI MECCANICI in **Castellammare** (*Stabia*) e **Savona** (*Liguria*)

Capitale Sociale 4,000,000, *versato* 2,250,000

Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1884, giusta il piano d'ammortamento

Quarta estrazione — Prima emissione.

171	a	175	301	a	305	361	a	365
371	»	375	416	»	420	456	»	460
521	»	525	526	»	530	531	»	535
546	»	550	561	»	565	571	»	575
716	»	720	826	»	830	1021	»	1025
1196	»	1200	1221	»	1225	1241	»	1245
1566	»	1570	1646	»	1650	1671	»	1675
1771	»	1775	1781	»	1785	1806	»	1810
1931	»	1935	2291	»	2295	2301	»	2305
2316	»	2320	2356	»	2360	2451	»	2455
2466	»	2470	2661	»	2665	2701	»	2705
2766	»	2770	2786	»	2790	2816	»	2820
2836	»	2840	3016	»	3020	3056	»	3060
3221	»	3225	3256	»	3260	3441	»	3445
3486	»	3490	3646	»	3650	3866	»	3870

IMPRESA INDUSTRIALE ITALIANA
DI COSTRUZIONI METALLICHE

37

Società Anonima — SEDE E DIREZIONE IN NAPOLI, 24, VIA MEDINA

OPIFICI MECCANICI in **Castellammare** (*Stabia*) e **Savona** (*Liguria*)

Capitale Sociale 4,000,000, *versato* 2,250,000

Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1884, giusta il piano d'ammortamento

Terza estrazione — Seconda emissione.

4156	a	4160	4371	a	4375	4401	a	4405
4511	»	4515	4531	»	4535	4681	»	4685
4716	»	4720	4721	»	4725	4756	»	4760
4811	»	4815	4821	»	4825	4856	»	4860
4896	»	4900	4941	»	4945	5116	»	5120
5166	»	5170	5201	»	5205	5316	»	5320
5426	»	5430	5596	»	5600	5736	»	5740
5781	»	5785	5806	»	5810	5841	»	5845
5911	»	5915	6141	»	6145	6321	»	6325
6426	»	6430	6461	»	6465	6476	»	6480
6521	»	6525	6721	»	6725	6736	»	6740
6946	»	6950	7021	»	7025	7031	»	7035
7096	»	7100	7131	»	7135	7166	»	7170
7211	»	7215	7261	»	7265	7296	»	7300
7391	»	7395	7486	»	7490	7786	»	7790
7831	»	7835	7971	»	7975	8051	»	8055
8081	»	8085	8086	»	8090	8161	»	8165
8166	»	8170	8221	»	8225	8226	»	8230
8511	»	8515	8521	»	8525	8571	»	8575
8636	»	8640	8701	»	8705	8711	»	8715

ALATRI — Provincia di Roma

SECONDO AVVISO D'ASTA a termini ridotti per l'appalto dei lavori di sistemazione di alcune strade interne della città, e per l'ammontare di lire 22,639 37.

L'appalto dei lavori di sistemazione alla:
1. Via di San Simeone fino a casa Maggi;
2. Via di San Silvestro, dalla casa Speranza a Sant'Andrea;
3. Via di Porta San Pietro, tronco dell'Orticello a tutta la casa Troccoli;
4. Via di Trivio, dalla casa Troccoli all'angolo delle Case Grandi;
5. Via di Porta San Francesco, tronco delle Case Grandi alla via del Duomo;
6. Via di San Gennaro;
7. Via di Sant'Antonio Abate,

venne oggi provvispriamente aggiudicato per la somma di lire 22,639 37, e quindi si avverte il pubblico che il termine utile per presentare l'offerta non inferiore al vigesimo scadrà alle ore 11 ant. del giorno 7 luglio.

Le offerte al secondo esperimento d'asta non potranno essere inferiori al 2 0[0 (due per cento).

I lavori sono a misura, e saranno compiuti entro giorni centoventi dal giorno della data consegna, e senz'altro eseguiti, giusta i progetti e perizie e capitolato dell'ingegnere cav. Olivieri, tenendo conto delle modifiche tutte apportate dal R. ufficio del Genio civile, come da parere 25 maggio 1884, ed attenendosi alle correzioni fatte sotto la data del 24 detto mese dall'ingegnere di sezione presso il detto ufficio.

I concorrenti all'asta, a garanzia delle offerte e delle spese dalla medesima conseguenti, le quali vanno a carico dell'aggiudicatario definitivo, dovranno depositare la somma di lire 2573, ed a questa dovrà il deliberatario aggiungere altra somma al momento della stipulazione del contratto, in misura che detratte le spese d'asta, contratto, registro, copie, ecc., la cauzione che sarà versata alla Cassa Depositi e Prestiti sino dopo il collaudo dell'opera intieramente compiuta rappresenti il decimo dei lavori appaltati. Gli aspiranti all'asta dovranno inoltre presentare un regolare certificato di moralità rilasciato con data recente dall'autorità politica, ed un attestato d'idoneità rilasciato da un ingegnere capo del Genio civile, confermato dal prefetto.

Il pagamento della somma dovuta pei lavori compiuti, verrà fatto dietro regolari stati di situazione redatti dall'ingegnere direttore dei lavori sotto ritenuta di un decimo, e questo sarà rimborsato dopo il finale collaudo cioè due mesi dopo compiuti i lavori.

Il deliberatario che dovrà stipulare l'opportuno e regolare contratto tosto che dall'ufficio municipale vengagli data ingiunzione, sarà tenuto di osservare, ogni eccezione rimossa, il capitolato speciale 26 aprile 1884, le norme e discipline e condizioni aggiunte a questo ai 24 successivo maggio, nonchè quelle portate dal capitolato generale a stampa 31 agosto 1870 e 19 dicembre 1875, n. 2854, e dalla deliberazione della Giunta 4 giugno volgente.

Chiunque dalle ore 8 ant., alle ore 12 merid., potrà prendere ad esame il progetto, i tipi, le analisi, i capitolati, e tutto ciò che si riferisce all'appalto.

Il contratto non sarà obbligatorio per il municipio sino a che non abbia riportata la superiore approvazione nei modi di legge, mentre l'appaltatore rimarrà vincolato per il fatto stesso dell'aggiudicazione.

Alatri, 30 giugno 1884.

Il R. Sindaco: POMELLA.

44 *Il Segretario capo:* TOSCHI.

AVVISO.

Il giorno 5 luglio p. v., alle ore 10 ant., in casa del signor Filippo Dreosti, in via della Salita di Sant'Onofrio, numero 8, si darà principio all'inventario dei beni del fu Cesare Picarelli, morto in Roma *ab intestato* il giorno 11 giugno cadente.

Chiunque avesse titoli di credito contro il suddetto defunto, è invitato a presentarsi all'inventario, ovvero esibirli nello studio del sottoscritto notaro in via del Pantheon, n. 57.

Roma, 30 giugno 1884.

40 ALESSANDRO VENUTI, notaro.

AVVISO.

Per gli effetti dell'art. 81 del regolamento generale giudiziale

Si annunzia

che Greggi Antonio, già usciere della Pretura di Mercato Saraceno (Forlì), cessò da tale esercizio in data 24 febbraio 1874, nè dopo tal tempo ha ripreso le sue funzioni, come risulta da certificato della R. Pretura di Mercato Saraceno del quindici marzo 1884, prima ed ultima residenza del suddetto Greggi. 43

NOTIFICAZIONE DI SENTENZA.

Ad istanza del signor Camillo Giacomini, domiciliato in Roma, via del Boschetto, n. 49,

Io sottoscritto usciere del 3° mandamento di Roma, specialmente delegato, ho notificato alla signora Enrichetta G. Hosmer, d'incogniti domicilio, residenza o dimora, la sentenza in forma esecutiva pronunciata dal Regio pretore di questo mandamento in data 26 e 27 giugno 1884, registrata in Roma li 27 giugno detto al vol. 134, n. 4097, colla quale fu condannata la medesima signora Hosmer a pagare allo istante la somma di lire 572 (lire cinquecentosettantadue), dovute per spese e giornate di lavoro scultorio, e le spese del giudizio liquidate in lire 49 60, oltre le ulteriori di redazione e notifica.

Roma, 1° luglio 1884.

39 L'usciere ALFONSO BALDAZZI.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.